

STILI&TENDENZE

In breve

**CALZATURE**
La sneaker donna di Moreschi

Semplice ma di grande impatto, la nuova trainer Moreschi, storica azienda di calzature che nel 2016 ha compiuto 70 anni, è in vitello ma con colori vivaci e sovrapposizioni con diversi materiali. www.moreschi.it

BILANCI**D'Amante cresce del 18% a 29,3 mln**

Nel 2015 il fatturato di D'Amante, azienda attiva nel comparto dei diamanti e preziosi, è cresciuto del 18% a 29,3 milioni, con un ottimo risultato in tutti i canali di vendita. Bene anche la redditività: l'ebitda è salito del 15% a 3 milioni.

MODA 24**SFILATE****La Cruise 2017 di Gucci a Londra**

Per far sfilare la collezione Cruise 2017 di Gucci, Alessandro Michele ha scelto un luogo storico e iconico, ma non certo "modaiolo": Westminster Abbey, la cattedrale londinese per eccellenza. Il defilé, cui hanno presenziato addetti ai lavori e celebrity da tutto il mondo, ha messo in luce una collezione preziosa e insieme ruvida.

www.ilssole24ore.com/moda24



In portafoglio. Gli showroom delle aziende di Idb: a sinistra, quello di Gervasoni a Tokyo; qui sopra, quello di Meridiani a Milano

Arredo. Risultati positivi per le due aziende rilevate, Gervasoni e Meridiani

Italian Design Brands punta a crescere all'estero

Trattative per aprire a Londra, in gara per maxi contratto in Scozia

Giovanna Mancini

Il piano industriale definito all'inizio prevedeva una acquisizione all'anno e oggi Italian Design Brands - gruppo dell'arredamento fondato proprio 12 mesi fa - può spegnere la prima candela con la tranquillità non solo di aver fin qui rispettato la tabella di marcia, ma anche di aver inserito nel proprio portafoglio due aziende sane e in crescita.

Italian Design Brands - fondata da Private Equity Partners di Fabio Sattine e Giovanni Campolo, insieme al manager Paolo Colonna e ai fratelli Gervasoni, con il supporto di un gruppo di investitori privati - ha infatti acquisito, al momento stesso della costituzione,

l'azienda friulana di arredamento Gervasoni (che edita i brand Gervasoni, Letti&Co e Verrywood), e poi, lo scorso aprile, la società brianzola Meridiani, specializzata nella produzione di imbottiti di alta gamma.

«Siamo soddisfatti dei risultati riportati - ha commentato Giorgio Gobbi, dallo scorso settembre amministratore delegato del gruppo - e ora guardiamo avanti con le prime operazioni di sinergia tra le aziende del gruppo, che è poi l'obiettivo stesso di Italian Design Brands». Ovvero - partendo dall'assunto che «piccolo non è poi così bello» - creare un polo del design italiano che raggruppi marchi eccellenti dell'arredo made in Italy, raggiungendo una massa critica capace di affrontare la sfida dell'internazionalizzazione, oggi decisiva per la crescita.

Le basi sono solide, spiega Gobbi: le due aziende acquisite - pur non godendo ancora degli effetti di queste sinergie - hanno chiuso il 2015 con risultati molto positivi, che portano il fatturato

consolidato di Idb a 41 milioni di euro (l'obiettivo dichiarato del gruppo è raggiungere i 100 milioni di ricavi in quattro anni e quotarsi in Borsa entro 6-7 anni). Nel dettaglio, il fatturato di Gervasoni è arrivato a 24 milioni, con una crescita del 5,7% rispetto al 2014 e un Ebitda di oltre 4 milioni, portando la crescita aggregata degli ultimi cinque anni al 9%. Anche Meridiani - fondata nel 1996 da Renato Crosti - ha saputo tenere testa alla crisi: negli ultimi cinque anni i ricavi sono cresciuti quasi del 7%, raggiungendo lo scorso anno i 17,2 milioni (+15% sul 2014), con un Ebitda di 2,1 milioni.

Le prossime mosse sono presto dette: pur senza nascondere l'ambizione di chiudere una ulteriore acquisizione entro l'anno, Gobbi precisa che non c'è fretta: «Idb è nato con una precisa logica industriale e non speculativa, quindi con la volontà di non porsi scadenze temporali, ma rispettare i tempi, talora lunghi, di questo settore e mettere insieme aziende di successo, non necessariamente

diverse per categoria merceologica, ma per stile e identità, che vogliamo mantenere e rispettare».

Le sinergie, dunque, dovranno essere soltanto strategiche e in questa direzione vanno le prime operazioni commerciali che Idb sta realizzando. L'apertura di uno spazio a Londra per entrambi i marchi (la location è stata individuata, ma la trattativa è ancora in corso), nella logica di mettere insieme le forze sulle piazze più difficili o importanti (oltre a Londra, il mercato nordamericano, ma anche quello asiatico).

E inoltre l'offerta per aggiudicarsi un contratto importante in Scozia, per la fornitura di prodotti Gervasoni e Meridiani a un grande progetto di sviluppo residenziale: «Una commessa che, da sole, le due aziende non avrebbero potuto ottenere - spiega Gobbi - L'offerta è ancora in corso, ma già il fatto di essere entrati nella partita è il segno che la nostra strategia funziona».

Al Sole 24 Ore

Dagli Usa alla Cina: focus export per i mobili

Sarà dedicato alle nuove rotte del made in Italy e alle prospettive dell'export il primo Forum del Legno-Arredo organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con FederlegnoArredo, che si terrà domani a Milano, presso la sede del Sole 24 Ore, dalle 11 alle 17,30.

Il convegno «Mobile Milano Mondo. Dopo il Salone le prospettive dell'export made in Italy» mette a confronto imprese, economisti, esperti di geopolitica, progettisti ed esponenti del mondo del credito, per discutere delle opportunità sui principali mercati di sbocco del settore arredo che nel 2015 ha raggiunto un valore di quasi 25 miliardi, con un aumento del 3,6% reso possibile (dopo sette anni di segno negativo) soprattutto dalle esportazioni (+6,1%). Si parlerà di mercato statunitense, cresciuto l'anno scorso del 2,4%, della Cina, dove l'arredo italiano ha esportato nel 2015 il 27,5% in più dell'anno prima (FederlegnoArredo organizzerà a novembre la prima edizione del Salone del Mobile di Shanghai). Fari puntati, inoltre, su Medio Oriente e Russia.

La partecipazione all'evento è a numero chiuso fino a esaurimento posti previa iscrizione a <http://eventi.ilssole24ore.com/forum-legno-arredo>

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il luogo. La sede del Sole 24 Ore

In Ambasciata

La creatività francese va in mostra a Roma

ROMA

È il primo mercato di sbocco per le aziende dell'arredo-design italiano: nel 2015 le esportazioni di mobili made in Italy verso la Francia hanno superato gli 11,7 miliardi, in crescita del 3% sull'anno prima. A sua volta l'industria francese dell'arredo (fatturato 2015 a circa 9 miliardi, in ripresa dopo tre anni di calo) ha nel nostro Paese - che è il suo primo fornitore - il settimo mercato di sbocco. I rapporti Italia-Francia non si limitano agli scambi commerciali: molte aziende francesi (tra cui una delle più grandi, Roche Bobois) realizzano in Italia parte della produzione. E non si contano i designer, anche di fama internazionale, che lavorano per le aziende italiane.

L'osmosi tra i due Paesi sarà ben rappresentata nella mostra «Design@Farnese» che l'ambasciata di Francia in Italia organizza nella sua sede romana di Palazzo Farnese da domani al 20 settembre. Le gallerie del palazzo cinquecentesco saranno arredate con le creazioni dei progettisti d'Olttralpe, dai giovani talenti ai designer più noti (come Jean Nouvel, Philippe Nigro, Jean-Marie Massaud, Ora Ito...). Il design più moderno si confronterà con la bellezza e l'architettura di questo luogo storico.

Obiettivo, secondo l'ambasciatrice francese Catherine Colonna è «presentare una nuova sfaccettatura della creatività francese, che si nutre di una cooperazione permanente con l'Italia».

Gi.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilssole24ore.com
Le foto degli oggetti in mostra

TOP CLASS

El Primero Zenith si lega al sigaro Cohiba

Diego Tamone

Il sigaro, rigorosamente cubano, come ultima frontiera del variegato panorama delle partnership stipulate dal mondo dell'orologeria. Alla Casa del Habano a Milano, Zenith (brand del gruppo Lvmh per il quale Vontobel stima un fatturato 2015 di circa 140 milioni di euro) ha presentato l'accordo esclusivo firmato a L'Avana con Cohiba. Una collezione di 50 esemplari in oro rosa e 500 in acciaio del segnatempo El Primero Chronomaster 1969 Cohiba Edition "Anniversario". Due marchi, Zenith e Cohiba, accomunati da un nome di prestigio, un passato ricco di storia, una produzione ancora manuale, e una data: il 1969. Seppur nato nel 1966 e nel pieno dei festeggiamenti per i suoi primi 50 anni, il marchio Cohiba fu infatti registrato ufficialmente tre anni più tardi, divenendo di fatto coetaneo del movimento cronografico El Primero. Esempio di precisione e rara longevità orologiera che nell'ultimo mezzo secolo ha decretato il successo della manifattura di Le Locle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



El Primero 4061. Con cassa in acciaio da 42 mm e movimento automatico



OGNI MESE, UNA NUOVA COLLEZIONE DI DESIDERI.

How To Spend It: moda, design, motori, food, beauty, viaggi e arte.

HOW TO SPEND IT.
IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

www.ilssole24ore.com

24ORE BUSINESS SCHOOL
MILANO

WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Management Sanitario

2ª EDIZIONE MILANO, dal 27 OTTOBRE 2016
7 mesi / 3 gg al mese / aula & distance learning

I MODULI DI STUDIO

- 1° MODULO - Assesti istituzionali e nuove sfide del settore sanitario
- 2° MODULO - Strategie di posizionamento ed assesti organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private
- 3° MODULO - La gestione amministrativa e finanziaria dell'azienda sanitaria
- 4° MODULO - La gestione strategica delle risorse umane per il miglioramento delle performance
- 5° MODULO - Risk e Quality management: le responsabilità del management sanitario e la gestione del rischio clinico
- 6° MODULO - Acquisti, HTA e Market Access in sanità
- 7° MODULO - E-Health e telemedicina

SERVIZI VALORE AGGIUNTO

- ▲ AULA E DISTANCE LEARNING
- ▲ TUTORING ON LINE E IN AULA
- ▲ PERSONAL CAREER ASSESSMENT
- ▲ CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

COORDINATORI SCIENTIFICI

Andrea Fortuna
PWC
Massimo Monturano
IEO
Massimo Pietracaprina
IEO
Roberto Turno
Il Sole 24 ORE Sanità

DOCENTI E TESTIMONIAL

Gabriele Arcidiacono
Università degli Studi Marconi
Roma
Walter Bruno
Istituto Clinico Humanitas
Mario Cavallazzi
Gruppo Ospedaliero San Donato
Andrea Fortuna
PWC
Jean Marie Franzini
BIP Life Science

Simona Girolidi
Ospedale Niguarda Ca' Granda
Matteo Mangiarotti
Kon
Massimo Monturano
IEO
Andrea Oglietti
Simulsoft
Seline Pecora
PWC
Massimo Pietracaprina
IEO
Alessandro Pucci
ISMETT Palermo
Daniela Sperti
Gruppo Multimedia


Massimo Stefanato
Policlinico San Donato
Valeria Toia
Esperta di sviluppo manageriale
Giuseppe Turchetti
Scuola Superiore Sant'Anna Pisa
Matteo Vianello
IEO

GIORNALISTI DEL SOLE 24 ORE
Riccardo Sorrentino
Il Sole 24 ORE
Roberto Turno
Il Sole 24 ORE Sanità

Oltre 1.200 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

SEGUICI SU



Servizio Clienti
Tel. 02 3022.3906
Fax 02 3022.4462/3034
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
MILANO, via Tortona, 54 - Mudac Academy
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

MOTORI

In breve



GRANDI EVENTI

Al Salone di Torino gli studi di Radio24

Dall'8 al 12 giugno, nel Parco del Valentino, Radio 24 sarà al Salone dell'auto di Torino con uno studio mobile: nei cinque giorni della manifestazione parte dei programmi verrà trasmessa in diretta dal Salone.

MONOVOLUME

Astra si rinnova con la tecnologia



Con qualche mese di anticipo rispetto al debutto previsto al Salone di Parigi (1-16 ottobre) e alla vendita subito dopo, Opel ha presentato la nuova Astra. Sul mercato ormai dal 1999 e dopo oltre 2,7 milioni di unità vendute, il monovolume a sette posti "made in Opel" si rinnova sia nel design sia nella tecnica e nell'infotainment, ispirandosi alle novità già introdotte dalla nuova Astra. All'interno, oltre ai nuovi sedili più ergonomici, arriva una plancia ridisegnata. Il nuovo schermo "touch" da 7" del sistema IntelliLink R4.0 è ora integrato nella consolle centrale col risultato che sono stati eliminati molti e inutili comandi. Il sistema, inoltre, consente la compatibilità con gli standard Android Auto e Apple CarPlay e anche la connessione 4G con hotspot wi-fi del pacchetto OnStar. (C.Ca.)

SCENARI

Pochi conoscono le auto connesse

Otto automobili su dieci saranno connesse entro il 2020. Eppure i consumatori non sono ancora del tutto consapevoli di quali possano essere le potenzialità di un'auto connessa. Secondo uno studio condotto da Tns e The Bearing Point Institute, solo quattro automobilisti su dieci sanno di possedere tali funzionalità nel proprio veicolo. La ricerca, condotta su un campione di 3.700 proprietari di auto connesse in sette Paesi europei dimostra un chiaro interesse per la navigazione, l'assistenza alla guida e l'intrattenimento in auto. Quasi sei utenti su dieci hanno dichiarato come la presenza di questi nuovi "gadgets" all'interno della vettura sia un grande elemento distintivo, oltre che in grado di influenzare la scelta del modello. Il 32% li indica come importanti per l'acquisto e il 21% afferma che sono la ragione per la quale hanno scelto di acquistare un determinato modello. (C.Ca.)

DUE RUOTE

Un casco glamour per gli scooteristi



Dedicato agli scooteristi urbani, il rinnovato casco demi-jet Minimomo (160 euro) di Momodesign offre ora una nuova grafica con sei differenti varianti colore. La calotta esterna è in Abs, mentre la finitura è opaca con inserti in rete di alluminio.



Grand routier. La Renault Talisman Sporter si confronta con grandi station wagon quali, per esempio, la Volkswagen Passat, la Ford Mondeo o la Skoda Superb. La sua lunghezza sfiora i 4,9 metri, offre cinque posti comodi e un bagagliaio da almeno 370 litri. Il design degli interni e degli esterni segue il nuovo corso stilistico introdotto con i recenti modelli, quali il suv Kadjar oppure il monovolume Espace



Renault. La variante «Sporter» si mostra in una familiare di taglia XL che gioca le sue carte su spazio e comfort

Talisman, wagon alternativa

Motori di piccola cubatura e raffinatezze come le quattro ruote sterzanti

Marina Terpolilli
SORRENTO

Grand, grandissima con i suoi 4,86 metri di lunghezza, la Renault Talisman Sporter è una station wagon che appartiene al segmento D, rimpiazza la vecchia Laguna ed è una valida alternativa alle classiche Vw Passat, Ford Mondeo o Skoda Superb. La wagon francese ha anche «qualcosa che non ti aspetti» ed è il sistema 4control a quattro ruote sterzanti, di serie sulla versione top di gamma Initiale Paris e in opzione (a 1.750 euro a pacchetto insieme ai cerchi da 18) sulla Intens, che nel test sulle tortuose e strette strade della penisola sorrentina ha reso "agile e corta" questa grandroutier che trasporta confortevolmente fino a cinque persone e 572 litri di bagagli, all'occorrenza espandibili fino a 1.681 abbattendo lo schienale del divano posteriore. Manovra molto semplice da eseguire grazie ai due pulsanti presenti nel baule che con un solo gesto agiscono sullo schienale diviso in due parti (due terzi e un terzo).

Realizzata ovviamente sulla base della berlina, la Talisman Sporter fa del comfort e dell'accoglienza a bordo uno dei suoi maggiori punti di forza. Lo spazio non manca e il sistema Multi-sense programmabile in 5 modalità (Sport, Eco, Neutro, Comfort e Perso) rende la guida piacevole grazie alla possibilità di personalizzare la reattività dello sterzo, delle sospensioni, del motore, del cambio automatico, i colori della strumentazione e altro.

Dalla settimana di lancio, previ-

Carta d'identità della Renault Talisman Sporter

Station Wagon 5 porte, cinque posti. Trazione anteriore (con 4control a 4 ruote sterzanti). Lunghezza 4,865 mm, larghezza 1.868 mm, altezza 1.465 mm, passo 2.809 mm, bagagliaio 572-1.681 litri

	Energy Tce 150 Edc	Energy Tce 200 Edc	Energy dCi 110	Energy dCi 130	Energy dCi 160
N. cilindri	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Cilindrata (cc)	1.618	1.618	1.461	1.598	1.598
Alimentazione	benzina	benzina	gasolio	gasolio	gasolio
Potenza (cv/kW @ giri/min.)	150/110 @ 5.200	200/147 @ 6.000	81/110 @ 4.000	130/96 @ 4.000	160/118 @ 4.000
Coppia (Nm @ giri/min.)	220 @ 1.750	260 @ 2.500	260 @ 1.750	320 @ 1.750	380 @ 1.750
Trasmissione	Automatico Edc 7 rapp.	Automatico Edc 7 rapp.	Manuale 6 rapp. (Edc6)	Manuale 6 rapp. (Edc6)	Automatico Edc 6 rapp.
Velocità max (km/h)	209	231	185	200	213
Consumo (l/100 Km)*	6,0	6,0	3,7 (3,8)	4,0 (4,4)	4,5
Emissioni CO2 (g/km)	135	135	98 (99)	106 (115)	117
Prezzo da euro **	31.700	35.600	30.600 (32.200)	32.200 (33.800)	37.300

Nota: * ciclo urbano Ute; ** Chiavi in mano IPT esclusa; tra parentesi i dati delle vetture con cambio automatico

sta dal 13 al 18 giugno, la Talisman Sporter verrà offerta contro livelli di equipaggiamenti, a partire dal più economico Zen, e con cinque diversi motori, tutti di piccola cilindrata, quali i due benzina accoppiati con cambio automatico sequenziale a doppia frizione Edc7 a sette rapporti, Tce 150 e Tce 200, dove la cifra rappresenta i cavalli, e i tre diesel dCi 110 da 1.500 cc e i due diesel dCi 130, con cambio manuale o automatico Edc6 a sei rapporti, e dCi 160 Twin Turbo con il solo cambio automa-

tico Edc6.

Durante la prova abbiamo apprezzato il cambio a doppia frizione sulla dCi 160 Initiale Paris, che ha brillato per accelerazione e ripresa anche su terreni difficili come i tornanti delle statali sorrentine. La vettura ci è parsa sempre pronta a scattare per eseguire sorpassi rapidi in tutta sicurezza. In autostrada il motore, nonostante la cubatura contenuta e la potenza non da record, reagisce prontamente non appena si affonda sul pedale. Chi lo desidera può azio-

nare manualmente la leva del cambio per una guida più sportiva, però si sente l'assenza dei paddle al volante che mitigano la vocazione sportiva di un'auto che sta comunque una "familiare". Il modello Sporter Zen con il dCi 130 abbinato al manuale a sei rapporti (o automatico Edc6) non fa troppo rimpiangere quella mancata di cavalli in più che ha la sorella maggiore e si avverte un livello di finitura più minimalista legata all'allestimento d'ingresso.

La coppia massima scende da 380 Nm a 4.000 giri a 320 Nm nella 130 cv, però nell'uso normale non si nota molto la differenza e la Talisman resta abbastanza reattiva. Anche i consumi si equivalgono: nel dichiarato la 130 cv chiede 4,4 l/100 km nel ciclo misto a fronte dei 4,5 litri necessari alla 160 cv. Ancora meno attesa è invece la 110 cv con solo 4 litri/100 km nel combinato.

Naturalmente tutte le Talisman sono equipaggiate con numerosi sistemi di sicurezza, non tutti di serie negli allestimenti Zen e Intens, dal cruise control adattivo alla frenata di emergenza attiva, e con molteplici allarmi per il superamento della carreggiata, della distanza di sicurezza dei limiti di velocità con il riconoscimento della segnaletica, e per il sensore dell'angolo morto. Per l'assistenza alla guida ci sono il Park Assist, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore, l'head up display a colori, l'easy access, l'impianto Bose con 13 altoparlanti e il sistema di apertura e chiusura del portabagagli con il movimento del piede, che costa 350 euro.

Il listino della Talisman Sporter parte da 30.600 euro e le diverse versioni costano circa mille euro in più delle corrispondenti berline: se si desidera però un'auto molto equipaggiata, si sfiorano rapidamente i 40 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

I dettagli tecnici e tutte le foto www.motori24.ilsote24ore.com

LA NOVITÀ

A5 Coupé atto secondo

Audi ha fatto debuttare la seconda generazione del coupé A5 e 5S, modelli tra i più iconici dei Quattro anelli. Cambia la linea, ma senza rivoluzioni, c'è una gamma di motorizzazioni V6 fino a 354 cv per la 5S, mentre la A5 Coupé debutterà con cinque motori: due Tfsi e tre Tdi tra 190 e 286 cv. A bordo soluzioni hi-tech come il virtual cockpit e sistemi di ausilio alla guida in chiave piloted driving. (C.Ca.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suzuki. Baleno S con il «Boosterjet 1.0»

Potenza e sostanza con piccolo motore

Daniilo Loda

Pochi fronzoli, tanta sostanza. In queste parole si può racchiudere la descrizione della nuova Suzuki, la versione top di gamma della serie, vista anche la ricca dotazione di cui dispone. La parte del leone la recita però il nuovo motore Boosterjet 1.0, un tre cilindri turbo benzina a iniezione diretta sviluppato con la filosofia del downsizing. Infatti il propulsore, a dispetto della cubatura limitata, eroga 112 cavalli a 5.500 giri e, soprattutto, ha una ragguardevole coppia motrice (170 Nm a 2.000-3.500 giri) che si fa sentire quando serve spingere la Baleno S in veloci sorpassi. Inoltre, il peso totale di soli 940 kg, la rende agile e scattante anche nel traffico cittadino. Il cambio proposto è un classico manuale a 5 rapporti, ma volendo si può optare su un cambio automatico a 6 marce. Suzuki dichiara un consumo di 4,4 litri/100 km per il primo e in 4,7 litri/100 km per il secondo. La lunghezza di poco meno di 4 metri non deve ingannare: l'abitacolo è spazioso e sul divano posteriore si possono accomodare tranquillamente tre adulti. Validò il bagagliaio: 355 litri, un valore che l'avvicina molto a veicoli del segmento C.

Il look della vettura è stato curato dal Centro Stile di Torino. Impossibile non notare la linea rossa che scorre nella parte bas-

sa del muso, così come il piccolo alettone nella parte posteriore. Il sistema di infotainment si basa su un display touch da 7" comprensivo di navigatore e tecnologia Linkage Display Audio compatibile con Apple Carplay e Android MirrorLink. Non manca anche una comoda telecamera posteriore.

La sicurezza alla guida è garantita dalla presenza di serie del Radar Brake Support (Rbs), che avvisa il guidatore se la distanza tra la sua vettura e quella che lo precede diventa troppo corta, tanto da essere a rischio tamponamento. Questo sistema aumenta la forza frenante e, nel caso, arresta automaticamente l'auto. In abbinamento è presente l'Adaptive Cruise Control (Acs), che tiene sempre a distanza di sicurezza il veicolo che ci precede, secondo un valore che può essere impostato a piacimento.

La vettura è ben costruita, ma visti i prezzi non si può pretendere molto quanto a finiture e qualità dei materiali. È infatti proposta a 17.800 euro con cambio manuale, che diventano 19 mila con quello automatico. Interessante il prezzo di lancio - valido fino al 30 giugno, per la versione con cambio manuale - di 14.600 euro, comprensivo di un corso di guida sicura di due giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Fil rouge». Baleno S si distingue per il profilo rosso sotto la calandra

Opel. La versione bi-fuel della citycar

Tanto risparmio con la Karl a Gpl

È il dodicesimo modello bi-fuel benzina-Gpl che entra a far parte della gamma Opel, che è il costruttore straniero al comando nella classifica delle vendite con questo tipo di alimentazione e secondo solo a Fca.

I vantaggi del Gpl sono tangibili sia in fatto di emissioni, sia per la riduzione della CO2, sia con il minore costo: per un pieno di Gpl occorrono 11 euro e i consumi sono di 4,6 litri/100 km pari a un costo di 3,10 euro.

La Karl a sport è molto compatta (3,675 metri di lunghezza), ma ospita fino a 5 persone con oltre 215 litri di bagagliaio. Dal debutto Opel ne ha venduti oltre 9 mila esemplari, con motore a benzina, ora con la motorizzazione bi-fuel "la piccola" tedesca si accinge a scalare la classifica delle auto alimentate con carburante alternativo.

L'impianto progettato internamente, sia per la parte meccanica sia per quella elettronica, è montato direttamente in fabbrica e garantisce una perfetta integrazione e affidabilità con entrambi i tipi di carburante. Il motore presenta tra le tante "chicche" le sedi valvole in materiale speciale e per un migliore rendimento due tipi di

messaggio in fase per i due carburanti e iniettori separati sul collettore di aspirazione. Il passaggio da benzina a Gpl (e viceversa) avviene in modo fluido senza che il guidatore lo avverta, infatti le curve di potenza e coppia sono in sostanza sovrapponibili per i due carburanti.

Il test svolto nelle trafficate strade di Roma, come pure nei tratti autostradali, ha dimostrato le qualità di ripresa della vettura, che non perde nulla quando è alimentata a Gpl. Il risultato del lavoro dei progettisti permette alla Karl di raggiungere prestazioni di rilievo con entrambi i tipi di carburante: 75 cv a benzina e 73 a Gpl. Lo scatto e l'erogazione della potenza si equivalgono. L'accelerazione, decisamente non fulminea, da 0 a 100 km/h è di 14,9 secondi.

La Karl, offerta con due livelli di allestimenti, parte da 13.300 euro per la Enjoy (10.900 euro l'offerta di lancio) e sul modello al top, la Innovation, il sistema di sicurezza OnStar è standard. Con la motorizzazione Gpl debutta anche il nuovo cambio robotizzato Easytronic 3.0, che costa 600 euro.

M.Ter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Supercompatta. La Karl è lunga meno di 3,70 metri, ma offre cinque posti

OGGI
ON
LINE

MOTORI24

www.motori24.ilsote24ore.com
Lettere alla redazione motori del Sole 24 Ore
mario.cianflone@ilsote24ore.com

LONG TEST RIDE

Un mese in sella:
la prova dello scooter
Yamaha Tmax 530



Abbiamo trascorso circa un mese in sella alla quinta generazione dello Yamaha Tmax, che offre ora la forcella a steli rovesciati, pinze freno anteriori ad attacco radiale e il

comodo avviamento con Smartkey, cioè senza chiave. Online su Motori24 la prova del Model year 2016, che vanta alcune soluzioni pensate per non rimpiangere l'auto

IMMATRICOLAZIONI

Tutti i dati di vendita
del mercato italiano
e di quello europeo

MOBILITÀ

Ecco come funziona
il leasing di Uber
e quanto costa

Il Sole 24 ORE**DIRETTORE RESPONSABILE**

Roberto Napolitano

VICEDIRETTORE:

Edoardo De Biasi (VICARIO), Alberto Orioli,

Salvatore Padula, Alessandro Plateroti

CAPOREDATTORE CENTRALE:

Guido Palmieri (responsabile superdesk)

CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA: Giorgio Santilli

UFFICIO CENTRALE-SUPERDESK:

Daniele Bellasio (responsabile web), Luca Benecchi,

Fabio Carducci (vice Roma), Giuseppe Chiellino,

Franca Deponti, Federico Momoli, Alfredo Sessa,

Alberto Trevissoi (vice superdesk)

Segretario di redazione: Marco Mariani

INFORMAZIONE NORMATIVA E LUNEDÌ: Mauro Meazza

SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AREA FINANZA:

Christian Martino

SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AREA IMPRESA:

Lello Naso

UFFICIO GRAFICO CENTRALE: Adriano Attus

(creative director) e Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE: Luca De Biasi,

Jean Marie Del Bo, Attilio Geroni,

Laura La Posta, Armando Massaranti,

Francesca Padula, Christian Rocca,

Fernanda Roggero, Stefano Salis, Giovanni Uggeri

SOCIAL MEDIA EDITOR: Michela Finizio, Marco lo Conte

(coordinatore), Vito Lops e Francesca Milano

GRUPPO 24 ORE**PROPRIETARIO ED EDITORE:** Il Sole 24 Ore S.p.A.**PRESIDENTE:** Giorgio Squinzi**IMPRESE & LEGALITÀ**

Abusi da demolire: i Pm di Reggio ripartono dal 1996

di **Lionello Mancini**

In Calabria, nella parte d'Italia che soffre la presenza prolungata e violenta della mafia oggi più pericolosa – la 'ndrangheta, che nel Reggino ha le sue radici – c'è uno Stato che non molla. Non è facile operare in un territorio così spesso tradito dalle istituzioni, che stenta a crederci ancora, quando non si mostra apertamente ostile. Eppure, a dispetto delle apparenze e dei facili nichilismi, pezzi dello Stato agiscono in silenzio e con delicatezza non limitandosi a “fare la propria parte”, ma anche quella di molti altri, con un plus di assunzione di responsabilità, operatività e cultura civica.

Accade, dunque, a Reggio Calabria, che da quasi due anni la Procura della Repubblica abbia messo mano al capitolo “abusi edilizi”, sostituendosi di fatto ai Comuni, che negli ultimi vent'anni non hanno eseguito le sentenze definitive di abbattimento o acquisizione al patrimonio pubblico degli immobili irregolari.

Inutile dilungarsi su questa tipologia di reato, che stronca il paesaggio, l'ambiente, l'urbanistica, il turismo, l'agricoltura e anche l'erario. E che presenta spesso delicati risvolti sociali.

A oggi i fascicoli catalogati dal nucleo di Pg formato dal Corpo forestale dello Stato sono 686, riguardano 21 Comuni, Reggio Calabria compresa; i più datati risalgono al 1996, i più recenti all'anno scorso, con eloquenti picchi nei periodi precedenti i condoni. Alcuni sono casigravi, per collocazione e dimensioni, altri sfidano con protervia regole e proprietà statali, altri sono minutaglia; alcuni sono abitati, altri no; di alcuni edifici non si sa più a chi appartengano, altri conducono ad ambienti poco puliti. Tutti avrebbero dovuto già essere demoliti e invece sono ancora lì dopo dieci o vent'anni.

Come fare – si sono chiesti in Procura – per agire a fianco al posto dei sindaci? Con che soldi? Utilizzando quali imprese? E soprattutto: da quali costruzioni cominciare? Tutti interrogativi ai quali troppo a lungo e troppi sindaci (non solo calabresi) hanno preferito non rispondere per paura, per non perdere voti, per ignavia personale e di sistema. Ma se si cercano davvero, le risposte arrivano.

I soldi ci sono: la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione dei Comuni un fondo di rotazione pari a 50 milioni per anticipare le spese nel caso di inadempienza del proprietario condannato. Con questo denaro vanno indette le gare per demolire, smaltire macerie e rifiuti, riconsegnare al sindaco il terreno ripulito. Già, ma a chi affidare un lavoro impopolare e malvisto, specie in luoghi piccoli e ad alto rischio? I bandi – è la risposta – riguardano le imprese iscritte alle *white list*, tenute dalle prefetture, dunque un bacino garantito che esclude ditte dai profili incerti. Quanto alle priorità di esecuzione, dopo analisi e consulti, il pool antiabusivismo reggino ha scelto di rifarsi agli undici criteri di un Ddl ancora in mezzo al guado tra Camera e Senato. Non è proprio una legge, ma quasi, ed elenca le condizioni di pericolosità strutturale, gli immobili in costruzione, quelli utilizzati per attività criminali, poi le lottizzazioni abusive, lasciando per ultime le case abitate da persone che non avrebbero un'alternativa.

Su questioni tanto delicate non esistono automatismi applicativi e per questo gli agenti del Corpo forestale inviati dai Pm sul territorio e negli archivi verificano minuziosamente la correttezza topografica e proprietaria degli immobili, l'effettiva situazione al 2016, e se è il caso, la chiariscono agli interessati o ai loro eredi, ma il tutto senza cedere di un millimetro sullo scopo finale: ristabilire la legalità. Ci vogliono tempo e costanza, ma le cose procedono anche se dopo l'enorme lavoro di verifica (tuttora in corso), le demolizioni finora eseguite sono solo due.

Altri casi sono stati definitivamente archiviati per scarsa entità o acquisizione da parte del Comune, ma anche chiudere la pendenza di una misera sopraelevazione dell'immigrato di ritorno significa dimostrare che lo Stato non dimentica, non è cieco né tanto meno un nemico per definizione.

ext.lmancini@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettere

I successi di Draghi e il risveglio del sogno europeo

Nel luglio di quattro anni fa il presidente della Bce, Mario Draghi, pronunciava a Londra il celebre discorso sul «whatever it takes», in cui si diceva pronto a fare tutto il possibile per risolvere la zona euro. In effetti la Bce per portare a termine la sua “missione” ha fatto davvero tanto e con risultati tangibili: ha iniettato liquidità nel sistema, incentivando le banche a riaprire i rubinetti del credito per imprese e famiglie; ha acquistato titoli di Stato e ora anche i bond societari. Così la Bce da guardiana della stabilità dei prezzi si è di fatto trasformata nel garante della



Domenico Rosa

VERSO IL REFERENDUM

Brexit, un esame di democrazia

Ue o non Ue: la scelta si gioca tra razionalità economica e passione popolare

di **Jean Pisani-Ferry**

S gli elettori del Regno Unito decideranno di lasciare l'Unione europea con il referendum del 23 giugno non sarà per ragioni economiche. Potrebbero infatti optare per la Brexit perché vogliono la piena sovranità, perché odiano Bruxelles oppure perché vogliono che i migranti tornino a casa loro, ma non perché si aspettano dei grandi vantaggi economici.

All'inizio i sostenitori della Brexit sembravano avere due carte vincenti in mano legate all'economia. La prima riguardava il rifiuto sciagurato da parte dei cittadini britannici al trasferimento fiscale netto dal paese al resto della Ue, attualmente pari allo 0,4% del Pil. Da quando il primo ministro Margaret Thatcher chiese per la prima volta «i soldi indietro» nel 1979, i costi di bilancio dell'appartenenza alla Ue hanno del tutto offuscato i benefici economici agli occhi dell'opinione pubblica.

La seconda carta vincente era invece legata al pessimo stato dell'economia europea. In termini di crescita di Pil, occupazione o innovazione, gli altri paesi europei sono infatti mediamente indietro rispetto al Regno Unito (e ancor di più rispetto agli Usa). Quindi, se un tempo l'appartenenza alla Ue era vista come una porta d'accesso alla prosperità, ora è sempre più considerata come un freno al progresso.

Tuttavia negli ultimi tempi, come ha affermato John Van Reenen della London School of Economics, il caso economico a favore della Brexit non è stato ben tradotto in termini pratici. I suoi sostenitori sono infatti in difficoltà a spiegare quale tipo di accordi commerciali di partnership (se ve ne sono) il Regno Unito potrebbe stringere con la Ue, e

ancor di più a spiegare quanto questi eventuali accordi sarebbero superiori a quelli attuali. Di conseguenza, è difficile affermare che, lasciando la Ue, il Regno Unito avrà una forte spinta economica, così come sostenere che non soffrirà in modo significativo.

Delle otto valutazioni economiche analizzate dall'Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca indipendente altamente rispettato, solo una sostiene che lasciando la Ue il Regno Unito avrebbe dei vantaggi economici consistenti. Questo studio, prodotto prevedibilmente da economisti a favore della Brexit, è stato duramente criticato dal resto degli economisti per la mancanza di una base analitica adeguata.

Gran parte delle ricerche rivelano che il Regno Unito avrebbe grandi difficoltà una volta uscito dalla Ue. Gli esportatori britannici finirebbero per partecipare di meno al grande mercato della Ue e verrebbero estromessi da accordi negoziati in ambito Ue che danno accesso ai principali mercati internazionali. E se, da un lato, il Regno Unito potrebbe di certo negoziare dei nuovi accordi con questi partner, ci vorrebbe comunque del tempo e, agendo da soli, il potere di negoziazione sarebbe presumibilmente più debole.

Ciò significa che il Regno Unito avrebbe meno rapporti commerciali sia con i partner Ue che con i partner non Ue e pagherebbe prezzi più alti per mezzi di produzione e beni di consumo. Inoltre, la ridotta integrazione delle aziende britanniche nella catena del valore globale indebolirebbe la sua produttività, mentre il costo in termini di Pil perso sarebbe da 2 a 20 volte superiore al risparmio implicito derivato dal mancato contributo al budget della Ue. Non si tratta di certo di un accordo allettante.

Tutte le analisi moderne di internazionalizzazione economica dimostrano che il commercio estero ha in sé un potente meccanismo di selezione e fornisce importanti opportunità di crescita per le aziende più produttive e innovative, permettendo loro allo stesso tempo di imparare dai competitori esteri. Non è un caso che le migliori aziende del mondo, con la produttività, i profitti e gli stipendi più alti e che investono nello sviluppo del capitale umano, sono campioni nel proprio settore commerciale. L'impatto negativo della Brexit sull'ambito dello sviluppo delle aziende britanniche aumenterebbe ancor di più il costo economico.

LA POSTA IN GIOCO

Il voto del 23 giugno è importante per le relazioni tra Londra e Bruxelles ma coinvolge anche il futuro del progetto europeo

Queste argomentazioni sono state avanzate con fermezza in vista del referendum, ma non hanno tuttavia semplificato il dibattito su costi e benefici della Brexit. Ciò può in parte dipendere dal fatto che il dibattito non si è sviluppato in base alle linee di partito. I conservatori del primo ministro David Cameron sono infatti profondamente divisi sull'argomento, mentre il Labour Party di Jeremy Corbyn sembra poco entusiasta nei confronti della Ue. Dato che la scelta non è tra destra e sinistra, le prospettive indipendenti hanno ottenuto un maggior peso.

Il referendum del 23 giugno è importante di per sé per le sue profonde impli-

stabilità della moneta unica. Un risultato encomiabile, che si rivelerà ancora più efficace se sarà accompagnato da un risveglio della politica e di un sogno europeo oggi messo a dura prova da spinte nazionaliste che ne stanno minando le fondamenta.

Lettera firmata
emil**Una cura alla bulimia informatica**

Siamo sempre connessi e incollati a uno schermo. Internet, whatsapp, twitter, Facebook hanno rivoluzionato le nostre vite, ma ora siamo in preda a una sorta di bulimia informatica, che va curata. Occorre ritrovare al più presto un punto di equilibrio, continuando a utilizzare questi utili strumenti senza perdere il contatto con la realtà.

M. C.
Bologna

cazioni sul rapporto del Regno Unito con l'Europa, ma anche perché potrà impartire delle grandi lezioni. Se gli elettori britannici decideranno di lasciare la Ue, vorrà dire che le argomentazioni economiche razionali avranno avuto un peso minore del richiamo emotivo. Un simile risultato rafforzerebbe le forze populiste in altre parti del mondo (dall'Italia alla Francia fino agli Stati Uniti) nel loro sostegno alle politiche di isolazionismo che la maggior parte degli esperti considerano di fatto un controsenso economico. Per opporsi a queste forze e a queste politiche i principali partiti politici dovranno affrontare il proprio fallimento, pur avendo i fatti dalla loro parte, per offrire una narrazione sufficientemente valida al fine di convincere gli elettori a scegliere l'apertura economica.

Un voto da parte della maggioranza dei cittadini britannici a favore della Ue avrebbe d'altra parte l'effetto opposto ed evidenzerebbe che, per quanto negativi siano i sentimenti delle persone rispetto a una determinata politica o entità, la ragione e la logica non possono essere accantonate. Ugualmente importante è il fatto che un simile risultato potrebbe incoraggiare un'analisi migliore delle conseguenze economiche dei programmi populisti negli Usa e nel resto dell'Europa.

Il 23 giugno è quindi in gioco non solo la relazione tra il Regno Unito e la Ue, o addirittura il futuro del “progetto europeo”. Il modo in cui i cittadini decideranno di votare sarà infatti un test importante per verificare se le scelte democratiche nei paesi avanzati sono governate dalla razionalità economica o dalla passione popolare.

(Traduzione di Marzio Pecorari)

© PROJECT SYNDICATE, 2016

La bibliotecadi **GIORGIO DELL'ARTI**

La rivoltella tra Verlaine e Rimbaud

Origini. Paul Marie Verlaine nacque nel 1844 a Metz da un capitano del Genio militare francese che aveva combattuto a Waterloo. La madre era una ricca ereditiera. Presto la famiglia si trasferì a Parigi. Il padre di Verlaine morì nel 1865, non senza aver prima dissipato considerevole parte del patrimonio in speculazioni sbagliate.

Catastrofe. Quando suo padre decise di mandarlo in un collegio parigino acconsentì volentieri. Subito rimase disgustato dal freddo e dalla noia del luogo. Scappò per tornare a casa ma il giorno dopo fu riportato in collegio. Nefasto l'influsso dei compagni: «Et là commença la déroute» («E allora cominciò la catastrofe»), scrisse in seguito.

Pubertà. «L'uomo di lettere, o piuttosto, se volete, il poeta nacque in me precisamente intorno a quel quattordicesimo anno, tanto da poter affermare che la formazione del mio spirito ha seguito lo sviluppo della mia pubertà» (Verlaine).

Assenzio. Quando scrisse *Fêtes galantes* aveva già iniziato a bere assenzio, «l'atroce sordiere verte».

Specchio. Sua madre non lo rimproverava mai quando lo vedeva ubriaco. Solo una volta, mentre lui saltava nel sonno, col cilindro ancora in testa, una notte di baldoria, come rimproverò gli mise davanti uno specchio, affinché al risveglio vedesse in quale stato si era ridotto.

Innamorato. Il giovane Verlaine, brutto, impacciato, timido e lascivo al tempo stesso, solito consumare avventure mercenarie agli angoli delle strade, in visita a casa di un suo amico vide per la prima volta sedicenne Mathilde Manté, bionda, pallida, graziosa. S'innamorò. Per lei smise di bere e diventò un bravo pretendente. Le scriveva versi e lettere che finirono nella raccolta *La bonne chanson*.

Napoleone. Mai interessato alla politica: l'aneddoto secondo cui avrebbe voluto assassinare Napoleone III era stato da lui inventato per impressionare gli amici. Nei giorni della Comune, però, si lasciò convincere ad assumere un ruolo: leggere gli articoli dei giornali per stabilire se fossero favorevoli o no ai comunardi. Non recandosi più in ufficio per il suo vero lavoro, fu licenziato.

Quindicenne. Nel 1871 ricevette da Charlesville, cittadina di provincia, la lettera di un conoscente che chiedeva un parere sui versi scritti da un quindicenne. L'autore era Arthur Rimbaud. Gli scritti piacquero molto a Verlaine, che inviò al giovane lettere piene di ammirazione. Infine lo invitò a Parigi.

Rimbaud. Rimbaud, «un provinciale dalle gigantesche mani rosse e dal curioso volto di bambino precocemente corrotto».

Amicizia. Verlaine accolse amichevolmente il ragazzo. Sua moglie, invece, non nascose mai l'avversione. Presto l'amicizia tra i due poeti si fece sempre più stretta e un giorno, nel 1872, Verlaine abbandonò moglie e figlio per andarsene con Rimbaud.

Peccato. «Indiscutibilmente erano entrambi uomini per cui il “peccato” non esisteva, erano anche entrambi iniziati ai rituali delle passioni perverse, come dimostra una poesia scritta in comune e inserita nella raccolta *Hombres* di Verlaine (mai pubblicata ufficialmente)».

Rivoltella. A Londra Verlaine cominciò a rimpiangere la casa, il figlio, la moglie. Lasciò Rimbaud, ma poi, rifiutato dalla moglie, volle riprenderselo. Lui accettò in cambio di denaro. Allora Verlaine, ubriaco, tirò fuori di tasca la rivoltella e gli sparò due volte, ferendolo lievemente. Fur rinchiuso nel carcere di Mons.

Fede. Verlaine, che in carcere si convertì. Quando uscì, andò a trovare Rimbaud a Stoccarda per portarlo alla fede. Finì con loro due ubriachi, a picchiarsi con i bastoni da passeggio sulla riva del Neckar. L'altro alla fine gli assentò un colpo in testa e se ne andò, lasciandolo a terra privo di sensi. Fu il loro ultimo incontro.

Morte. Morì nel gennaio 1896, in una mansarda parigina, nel letto della prostituta Eugénie Krantz, che gli aveva sottratto l'ultima parte del poco denaro che possedeva.

Notizie tratte da: Stefan Zweig, *Verlaine, Castelvichi, Roma, pp. 90, euro 12,50*.

VALORI IN CORSO

Il primo aiuto agli «homeless» parte dal tetto

di **Elio Silva**

Levicendo degli “invisibili”, le persone senza risorse e senza tetto che popolano come fantasmi le nostre città, in particolare nelle aree metropolitane, patiscono anche sul piano della comunicazione gli effetti di un bipolarismo anomalo. A rompere l'ordinario disinteresse verso questa umanità sofferente e senza voce, infatti, concorrono randomicamente picchi di attenzione legati a episodi specifici, talvolta di cronaca nera, più spesso coincidenti con una stagionalità avversa (è un classico l'approfondimento giornalistico sugli *homeless* quando arriva un'ondata di gelo).

Gli stessi interventi delle politiche sociali pubbliche e delle associazioni non profit (che pure sono attivissime e possono mettere in campo esperienze invidiabili ovunque, grazie soprattutto alla forte spin-

ta caritatevole impressa dalla matrice cattolica) si collocano solitamente sul piano dell'emergenza e si rivolgono principalmente al soddisfacimento dei bisogni primari (vestiti, pasti caldi, ricoveri notturni in dormitori). Tutti aiuti lodevoli e imprevedibili, ovviamente, ma che da soli non affrontano alla radice il problema.

Per questo merita di essere segnalata una campagna dal titolo “HomelessZero” che, sull'esempio di alcuni progetti sperimentati con successo negli Usa e in Gran Bretagna, si propone di rovesciare l'approccio, mettendo al primo posto il tema dell'alloggio (“Housing First”) e l'inclusione sociale, nel presupposto che questa modalità di intervento contro la povertà, purché perseguita in modo coerente ed efficace, possa produrre un impatto sociale migliore, con costi economici inferiori.

Non è la quadratura del cerchio, impossibile per questa come per altre grandi emergenze del nostro tempo. È però il segnale che, per la prima volta, quanto meno nel mondo occidentale, il fenomeno del senzatetto viene affrontato in un contesto esplicito di lotta alla povertà estrema.

Non a caso, giovedì 9 e venerdì 10 si svolgerà a Bruxelles una conferenza europea degli enti di assistenza, dedicata a “Leveraging the European consensus to win

the fight against homelessness”, imperniata proprio sul principio dell’“Housing First”, con sessioni specifiche sulle diverse modalità di reperimento delle case e sulla formazione dei volontari.

Il motore italiano di questa mobilitazione è la f.o.p.s.d, sigla difficile come la materia di cui si occupa: sta per Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, associazione con i nomi realtà iscritte, tra cui molte Caritas, cooperative sociali, enti religiosi e organizzazioni laiche. La particolarità del f.o.p.s.d è che, fin dalle origini, ha aggregato anche alcuni Comuni (ora aree metropolitane), tra cui Torino, Milano, Genova, Bologna, Palermo e Napoli. «Questo ci aiuta a concentrare gli interventi – spiega la presidente nazionale, Cristina Avonto – e rende l'approccio più concreto».

Infatti, tra il 2007 e il 2014 l'associazione ha coordinato, in collaborazione con ministero del Lavoro, Istat e Caritas, la prima e la seconda indagine nazionale sui senza dimora, i cui risultati sono stati presentati nel dicembre scorso al Cnel. Sempre alla fine del 2015 sono state emanate delle “linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta” che, per la prima volta, offrono agli operatori indicazioni omogenee su come effettuare gli interventi di assistenza. Anche questo docu-

mento è stato prodotto in collaborazione con ministero del Lavoro e Conferenza Stato-Regioni, mentre il Governo ha contestualmente varato un piano nazionale per la lotta alla povertà assoluta, finanziato in gran parte con fondi europei. Tutti segnali di un cambiamento in atto nelle politiche sociali, chiamate a riconoscere modalità e obiettivi dell'assistenza.

La condizione di *homeless* non è facile da superare – ricorda la Avonto – e se non si offrono alternative tendono a cronicizzarsi, fino a diventare permanenti. Ma quali sono, concretamente, le possibilità di reperire alloggi? «In parte l'Housing First utilizza i patrimoni immobiliari pubblici non utilizzati – spiega la presidente –, ma un ruolo decisivo lo svolgono da privati, che mettono a disposizione mini-appartamenti a canone calmierato, ma con la garanzia del network sia sul pagamento degli affitti, sia sui servizi di accompagnamento che vengono assicurati».

Le esperienze attivate in Italia saranno, da qui in poi, valutate da sette istituti universitari, omogeneamente distribuiti a livello territoriale, per misurare l'impatto sociale delle politiche adottate e gli effetti sulla spesa pubblica rispetto alle ordinarie erogazioni assistenziali.

elio.silva@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 ORE S.p.A.

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE:

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.30221 - Fax 02.43510862

AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

REDAZIONE DI ROMA: piazza dell'Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 06.30221

Fax 06.3022.6390 - e-mail: lettere@ilssole24ore.com

PUBBLICITÀ: Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Tel. 02.30221 - Fax 02.3022.2144 - e-mail: segreteria@ilssole24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotocopione e la registrazione.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso relazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02) 0661 3022.2888, fax (02) 0661 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

MODALITÀ DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO: prezzo di copertina in Italia

€1,50 dal martedì al venerdì, €2 per le edizioni di sabato e domenica e lunedì.

Abbonamento Italia 359 numeri del quotidiano in versione cartacea e digitale:

€400,00 comprensivo di contributo spese di consegna (postale o in edicola).

L'abbonamento Italia non comprende le magazine “L'Intelligenza” e “Life”.

Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ilssole24ore.com oppure via FAX al n. 02.3022.2885, oppure per POSTA al n. 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20110 Milano, indicando: NOME, COGNOME, AZIENDA, VIA, NUMERO CIVICO/

C.A.P., LOCALITÀ, TELEFONO E FAX/EMAIL. Altre offerte di abbonamento sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ilssole24ore.com.

Non inviare denaro. I nuovi abbonati riceveranno un apposito bollettino postale già

istituito per seguire il pagamento. La sottoscrizione dell'abbonamento dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi del Gruppo Il Sole 24 ORE S.p.A.

Potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi al Database Marketing di Il Sole 24 ORE.

Informative ex D.Lgs. n. 196/03 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati.

Per i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 per l'elencazione dei responsabili del trattamento rivolgersi al Database Marketing, via Carlo Pisacane - 20016

Pera (MI). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per

la spedizione del quotidiano e per l'invio di materiale promozionale.

SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì

8.30-18.00) - Fax 02.3022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilssole24ore.com

SERVIZIO ARRETRATI PER I NON ABBONATI: (non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 24 mesi dalla data odierna): inoltrare richiesta via email

all'indirizzo servizio.arretrati@ilssole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02.30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 51927 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero

02.0096.3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le copie arretrate

ed edizioni più vecchie di 24 mesi dalla data odierna.

STAMPATORI: Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio 36, 20131 Milano e via

Thuraria Valeria Km 68,700, Casaleggio 67061 (AQ) - Ediz. 2000/05, P.A. 8ª strada,

29 zona industriale, 95100 (CT) - Stampa quotidiana (BO) - Stampa quotidiana

na 54ª - Zona industriale Preda Nicida, strada 47 n.4 - 07100 Sassari (SS) - Rue de Bosquet 16, Zona Ind., 1400 Nivelles (Belgium).

DISTRIBUZIONE ITALIA: m-d Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 02.282.821

Certificato Ads n. 7879 del 19-02-2015

Registrazione Tribunale di Milano n. 322 del 28-11-1965

La tiratura del Sole 24 Ore di oggi è di 600.000 copie

e stata di 166.358 copie



FORMILAN



OGNI MESE, UNA NUOVA COLLEZIONE DI DESIDERI.

How To Spend It: moda, design, motori, food, beauty, viaggi e arte.

HOW TO SPEND IT.
IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale



www.ilsole24ore.com



GIUSTIZIA E SENTENZE

Ecco quando il legale paga i danni al cliente

Martini ► pagina 25

LAVORO

Tre formule contrattuali per i picchi estivi e le sostituzioni

Rota Porta ► pagina 25

LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Accertamento. La linea dura della Cassazione smentisce molte delle aperture arrivate negli ultimi tempi dai giudici di merito

Redditometro, lo stop della Corte

La nuova versione non si applica ante 2009 - Niente contraddittorio sui vecchi indici

PAGINA A CURA DI
Laura Ambrosi

Il "vecchio" redditometro è valido anche senza il contraddittorio preventivo. E la nuova norma non può comunque essere utilizzata per verificare la congruità dei risultati derivanti dai precedenti indici.

In tema di accertamenti sintetici, è questo l'orientamento che pare ormai consolidarsi in seno alla Suprema corte, le cui ultime pronunce smentiscono l'interpretazione più garantista dei giudici di merito.

In seguito alla modifica introdotta dal Dl 78/2010, gli accertamenti da redditometro prevedono - appena di nullità del provvedimento - chiesi attivati alla fase di contraddittorio preventivo con il contribuente. Tale norma decorre dagli accertamenti del 2009, mentre per il passato non vincola espressamente l'emissione dell'atto a un preliminare confronto con il soggetto.

L'orientamento maggioritario delle commissioni tributarie, al contrario, anche per il vecchio redditometro rileva l'illegittimità in assenza di un confronto durante la fase istruttoria. Secondo una linea interpretativa, trattandosi di presunzioni semplici, il confronto è necessario come per gli studi di settore, e l'amministrazione deve supportare la pretesa con ulteriori elementi (Ctp Lombardia 209/63/13, Ctp Bergamo 102/10/12, Ctp Piemonte 76/14/11).

Secondo un'altra tesi, invece, l'illegittimità si fonda sulla circostanza che a prescindere dal tipo di verifica eseguita (presso la sede, a tavolino, eccetera) si debba riconoscere la possibilità di integrare con gli accertatori prima dell'emissione del provvedimento (Ctp Reggio Emilia 460/02/14, 159/2012, 154/2/13 e 185/2/13, Ctp Pavia 209/2012, Ctp Milano 4/12/12 e 38/38/2010, Ctp Brescia 16/7/2011, Ct Igr, Trento 7/5/2011, Ctp Macerata 84/2/13, Cassazione 6088/2011 e 18006/2011). Un'ulteriore conferma della possibile illegittimità potrebbe anche ravvisarsi - seppur in maniera indiretta -

nella norma modificativa (articolo 22, Dl 78/2010), dove si chiarisce espressamente che vi è la necessità di adeguare l'accertamento sintetico dotandolo di garanzie per il contribuente mediante il contraddittorio.

La Suprema corte, con l'ordinanza 10394/2016 del 19 maggio, non ha confermato tale linea garantista. È stato anzi affermato che per gli accertamenti da vecchio redditometro, al pari di qualunque controllo a tavolino, non esiste un obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto dalla legge (Sezioni unite 24823/2015). Non possono quindi estendersi le garanzie previste per la verifica presso la sede del contribuente, perché non si tratta di un'attività dell'amministrazione volta a ricercare elementi utili per scoprire maggiori imponibili, ma di dati forniti dallo stesso contribuente. Va quindi esclusa la possibile nullità dell'atto nel caso l'ufficio non abbia convocato preventivamente il soggetto accertato.

Un'altra delle più ricorrenti tesi difensive, condivisa dai giudici di merito (Ctp Rimini 41/2/13, Ctp Reggio Emilia 74/2/13 e 272/1/12), riguarda la possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento. È stato rilevato, infatti, che la scarsa precisione degli indici delle precedenti versioni del redditometro consente al contribuente di richiedere l'applicazione più aggiornata, così come avviene per gli studi di settore, trattandosi pur sempre di un accertamento "standardizzato".

La Cassazione (da ultimo con l'ordinanza 10394/2016) esclude invece la retroattività, dando rilievo al tenore letterale della norma che prevede l'applicazione solo dal 2009. La Corte si era inoltre già espressa in tal senso (Sentenza 22744/2015), precisando anche che non è applicabile il favor rei poiché si tratta di un principio legato al trattamento sanzionatorio e non ai poteri di accertamento o alla formazione della prova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posizioni a confronto

L'ORIENTAMENTO DEI GIUDICI DI MERITO...

...E QUELLO DEI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

È illegittimo l'atto fondato sul vecchio redditometro non preceduto da un confronto durante la fase istruttoria perché si tratta di presunzioni semplici per le quali serve il contraddittorio preventivo come per gli studi di settore (Ctp Lombardia 209/63/13, Ctp Bergamo 102/10/12, Ctp Piemonte 76/14/11, Ctp Treviso 122/05/13). È illegittimo il vecchio redditometro se il contribuente non ha avuto la possibilità di interagire con gli accertatori prima dell'emissione del provvedimento (Ctp Reggio Emilia 460/02/14 e 159/2012, Ctp Pavia 209/2012, Ctp Milano 4/12/12 e 38/38/2010, Ctp Brescia 16/7/2011, Ct Igr, Trento 7/5/2011, Ctp Macerata 84/2/13).

Per il controllo "a tavolino", e quindi anche per l'applicazione del vecchio redditometro, non possono estendersi le garanzie previste per la verifica presso la sede del contribuente. In questo caso, infatti, non tratta di un'attività dell'amministrazione volta a ricercare elementi utili per scoprire maggiori imponibili, ma di dati forniti dallo stesso contribuente (Cassazione 10394/2016).

L'APPLICAZIONE PER IL PASSATO

Le modifiche all'articolo 38 attuate con il Dl 78/2010 sono di natura procedimentale. Di conseguenza, il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove norme, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009, al pari di quanto accade per gli studi di settore (Ctp Rimini 41/2/13, Ctp Reggio Emilia 74/2/13 e 272/1/12).

Le norme per il nuovo accertamento sintetico sono state dettate con l'espressa indicazione che fossero applicabili «ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrate in vigore del presente decreto» cioè dal 2009. Quindi i periodi di imposta precedenti, non risultano coinvolti dalla modifica (Cassazione 10394/2016).

LA PROVA IN GIUDIZIO

Non si è formato un orientamento univoco tra i giudici di merito, ma secondo la tesi più favorevole al contribuente non serve la prova che gli investimenti e i disinvestimenti siano stati effettuati con le medesime risorse, in quanto diverrebbe una richiesta diabolica. È sufficiente dimostrare all'ufficio la fonte che ha reso possibile l'investimento (Ctp Lodi 23/2/13, Ctp Trieste 50/10/13).

Ai fini dell'accertamento da redditometro va semplicemente fornita la prova che il contribuente abbia avuto la disponibilità di determinate somme e che le stesse non siano solo transitate dai conti correnti. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è cambiato e secondo la nuova interpretazione non occorre più la dimostrazione esatta di "quale" denaro sia stato utilizzato per l'investimento (Cassazione 1455 e 1638/2016).

La difesa. Ammessi i documenti prodotti solo in giudizio

Non serve provare l'effettivo esborso

La difesa dei contribuenti per il vecchio redditometro ha ormai poco margine di valutazione. Trattandosi di anni decaduti dal periodo di accertamento (l'ultimo è il 2008), i provvedimenti emessi - se non già definiti - sono pendenti in giudizio, con la conseguenza che il contribuente ha già sollevato le proprie eccezioni con il ricorso introduttivo.

Esclusa la rilevanza della violazione al diritto al contraddittorio e la possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento accertativo (si veda l'altro pezzo in pagina), va detto che la giurisprudenza di legittimità ha offerto alcuni importanti spunti, favorevoli al contribuente, che potrebbero rafforzare o confermare la tesi difensiva.

La prova della disponibilità

La Suprema corte, con un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha affermato che ai fini dell'accertamento da redditometro occorre semplicemente fornire la prova che il contribuente abbia avuto la disponibilità di determinate somme per un tempo ragionevole.

In passato, ai fini del redditometro, le sentenze dei giudici - spesso richiamate dagli uffici nella propria costituzione in giudizio - affermavano che per giustificare gli investimenti patrimoniali occorreva la prova dell'effettivo esborso. Ciò, bisognava dimostrare che l'acquisto era stato eseguito con un determinato reddito, e non solo che quel reddito era "disponibile".

Tale principio è stato recentemente superato da numerose decisioni (tra le ultime sentenze le 1455 e 1638 del

2016), secondo le quali è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di una disponibilità che non sia solo transata sui conti correnti, ma che sia rimasta per una durata tale da rendere possibile l'incremento patrimoniale.

Il contribuente potrebbe così produrre gli estratti conto bancari dai quali si desuma la giacenza delle somme e non, ad esempio, il semplice transito delle stesse perché reinvestite in altre attività.

Secondo tale orientamento, inoltre, non è necessaria l'eventuale presenza di prelevamenti a sostegno delle spese contestate. Inoltre, il principio potrebbe applicarsi anche per gli accertamenti con il "nuovo" redditometro.

I documenti in giudizio

Non di rado, l'ufficio contesta l'ammissibilità dei documenti prodotti solo in giudizio e non anche nella precedente fase (contraddittorio o adesione).

La Cassazione (tra le ultime, sentenza 3791/2016) ha affermato che la sanzione di inutilizzabilità per la successiva produzione in sede contenziosa opera solo in presenza di un invito all'esibizione da parte dell'amministrazione che sia specifico e puntuale e accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze in caso di inottemperanza.

Il giudice di merito è così tenuto a verificare il grado di specificità della richiesta inoltrata. In proposito la stessa Cassazione (sentenza 8539/2014) ha affermato che per documenti riconducibili alla sfera privata «al contribuente non si può fare carico del loro mancato possesso, quando anche volontario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DI Roberto Turno

Il decreto sulle banche al primo voto, la legge sulla concorrenza che tenta di riemergere dalle nebbie, la prescrizione e la riforma del processo penale all'ennesimo bivio. Sono tutti in programma al Senato i principali provvedimenti all'esame del Parlamento questa settimana. Un calendario che potrebbe essere condizionato dal post elezioni, anche in vista dei ballottaggi del 19 giugno. Con i partiti guardinghi che intanto alla Camera potrebbero dare il primo ok alla mini-trasparenza che li riguarda.

• Novità rispetto alla settimana precedente

DECRETI LEGGE				
Provvedimento	N.	N. atto	Scadenza	Stato dell'iter
Procedure esecutive e concorsuali e misure per gli investitori in banche in liquidazione, misure a sostegno delle imprese e recupero crediti	59	S 2362	02 lug	All'esame della commissione Finanze del Senato
Proroga di missioni internazionali	67	S 2389	15 lug	All'esame delle commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato

DISEGNI DI LEGGE		
Misure sanitarie omnibus - Ddl Lorenzin (De Biase, Pd)	S 1324	Approvato dal Senato - presentato da 835 giorni
Semplificazioni, razionalizzazione e competitività nel settore agricolo - collegato alla manovra 2015 (Formigoni, Ncd)	S 1328 b	Approvato dalla Camera. La comm. Agricoltura Senato ha concluso l'esame in III lettura - 841 gg.
Delega al Governo per la riforma del processo civile - collegato alla manovra 2015	S 2284	Approvato dalla Camera. Assegnato in II lettura alla comm. Giustizia del Senato - 452 gg.
Legge annuale sulla concorrenza - collegato alla manovra 2015 (Marino, Ap; Tomaselli, Pd)	S 2085	Approvato dalla Camera. All'esame della comm. Industria del Senato - 440 gg.
Responsabilità professionale degli operatori sanitari (Bianco, Pd)	S 2224	Approvato dalla Camera. All'esame della commissione Igiene e sanità del Senato in II lettura - 997 gg.
Riforma del processo penale (Cucca e Casson, Pd)	S 2067	Approvato dalla Camera. All'esame della commissione Giustizia del Senato - 541 gg.
Contrasto alla povertà - collegato alla manovra 2016 (Piazzoni e Giacobbe, Pd)	C 3594	All'esame delle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera - 118 gg.

Le iniziative del Sole. La rivista di approfondimento e dottrina curata dagli esperti del quotidiano

Da domani il nuovo «Norme&Tributi Mese»

Sarà in edicola da domani il nuovo numero di «Norme&Tributi Mese», la rivista di approfondimento e dottrina curata dagli esperti del Sole 24 Ore, che affianca al dibattito su tematiche costantemente presenti nel diritto e nel sistema tributario la trattazione di argomenti dettati dall'attualità.

Il numero di giugno è aperto dall'editoriale di Raffaele Rizzardi, che si concentra sulla revisione degli interpelli, sottolineando meriti e limiti delle innovazioni normative in materia. Vi sono poi due contributi in materia di reddito d'impresa e altrettanti in materia di Iva: per le imposte dirette, Beatrice Bertoldi e Flavia Ferrante si occupano dei nuovi limiti alla detassazione della sopravvivenza attiva in caso di rinuncia ai crediti dei soci, mentre Giacomo Albano esamina gli aspetti critici della deducibilità degli interessi sui mutui ipote-

cari. Il trattamento delle rinunce ai crediti da parte dei soci, in particolare, è stato rivisto dal recente decreto internazionalizzazione, di attuazione della delega fiscale, che ha modificato il regime Ires e qualifica fiscalmente come «apporto» la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. Ugualmente legato alle innovazioni introdotte dallo stesso decreto internazionalizzazione è il tema della deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione: le modifiche introdotte dall'articolo

DOPO LA DELEGA

Tra i contributi due articoli dedicati ad altrettanti effetti delle novità contenute nel decreto «internazionalizzazione»

4 del decreto hanno inteso superare le incertezze interpretative per l'ambito soggettivo del regime speciale, limitando l'applicazione alle sole società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Quanto, invece, all'imposta sul valore aggiunto, Barbara Rossi affronta il caso specifico dell'applicazione residuale del regime di non imponibilità oggettiva nel settore nautico, mentre Benedetto Santacroce tratta della rivalsa e del principio di neutralità in caso di accertamento. E ancora di accertamenti si occupa Luca Miele, ma con riferimento all'abuso del diritto nelle operazioni di acquisizione societaria mediante holding.

La rivista segnala poi, in un articolo di Sara Mecca, le indicazioni delle Sezioni unite sui tempi dei controlli in materia di rimborsi dei crediti. Una questione che spesso ha inve-

stito la giurisprudenza tributaria è infatti la possibilità per l'amministrazione di controllare la spettanza di un credito a favore del contribuente, derivante da dichiarazione regio-

lamente presentata, una volta scaduti i termini per il potere di controllo da parte dell'ufficio: un recente intervento della Corte di Cassazione a Sezioni unite ha affermato che i ter-

IN EDICOLA



IN VENDITA ABBINATA

Qui accanto la copertina del nuovo numero di «Norme&Tributi Mese», da domani in edicola, in vendita abbinata al Sole 24 Ore a 12,90 € più il prezzo del quotidiano. La rivista può essere acquistata anche in abbonamento, accedendo alla doppia versione cartacea e digitale. È anche possibile richiedere i numeri arretrati della rivista, richiedendoli direttamente al servizio clienti

mini decadenziali del potere di accertamento sono validi solo per il riscontro di un debito del contribuente.

Questioni di società e bilancio sono invece affrontate dei tre contributi che completano il numero di questo mese: la disamina dei requisiti obbligatori per l'accesso ai benefici riservati alle start up innovative (a firma di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto), l'analisi del nuovo principio contabile Oic 24 che riclassifica i costi di pubblicità e ricerca (Matteo Pozzoli), la prorogativa fiscale e problematiche fallimentari delle società estinte (Fausta Brighenti).

«Norme&Tributi Mese» è in vendita abbinata a 12,90 € e da aggiungere al prezzo del quotidiano. È possibile anche sottoscrivere un abbonamento, contattando il servizio con una email a servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com o telefonando al numero 02.3030.0600.

www.normetributidigital.ilssole24ore.com
Il sito di «Norme&Tributi Mese»

24 ORE BUSINESS SCHOOL
Tel. 02 30300602 - Fax 02 3022 3414
info@informazione.ilssole24ore.com

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI DOTTOR COMMERCIALISTA
Guida metodologica-operativa alla prova scritta
ROMA, DAL 23 SETTEMBRE 2016 - 5ª EDIZIONE

FORMULA PART TIME 70 ORE FORMATIVE

PROGRAMMA

- Bilancio d'esercizio e Principi contabili
- Reddito d'impresa
- Analisi di bilancio e Valutazione d'azienda
- Operazioni straordinarie
- Revisione contabile
- Accertamento e Contenzioso tributario
- Fallimento e Procedure concorsuali

In collaborazione con:

Guida alla Contabilità & Bilancio | La Settimana Fiscale | Fisco

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Segui su [f](https://www.facebook.com/ilssole24ore) [in](https://www.linkedin.com/company/ilssole24ore) [t](https://twitter.com/ilssole24ore)

Servizio Clienti
Tel. 02 30300602 - Fax 02 3022 3414
info@informazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 51 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2009

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Dichiarazioni. Da quest'anno aumentano le situazioni che esentano dalla compilazione

Cessazioni e liquidazioni escluse dagli studi di settore

Ma restano confermati i casi in cui vanno indicati i dati

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli

Comportamenti differenziati per le imprese che presentano una causa di esclusione agli studi di settore: mentre in alcuni casi, infatti, è richiesta la compilazione del modello, in altri l'adempimento non è necessario. L'elenco di queste ultime ipotesi si è ampliato, per l'anno 2016, comprendendo due situazioni non infrequenti: la cessazione dell'attività e lo stato di liquidazione. La tabella qui accanto sintetizza, in corrispondenza delle varie cause di esclusione dall'applicazione degli studi codificate dalle istruzioni ai righi RFi, RGi e REi dei vari modelli dichiarativi, gli adempimenti in riferimento ai dati richiesti per l'elaborazione degli studi. Per effetto dell'articolo 10, comma 4, della legge 146/1998, in presenza di determinate situazioni concrete, i contribuenti non possono essere assoggettati ad accertamento attraverso gli studi di settore. Queste cause di esclusione, in relazione agli obblighi di compilazione, possono essere suddivise in due categorie.

Esclusioni con obbligo di indicazione dei dati

Al primo gruppo appartengono le cause che non esentano il contribuente dall'indicazione dei relativi dati. Queste cause sono:

- ammontare dei ricavi o compensi dichiarati compresi nell'in-

tervallo tra il limite sino ad ora stabilito dai vari decreti di approvazione dei singoli studi (5,16 milioni di euro) e il limite generale di applicabilità fissato dallo stesso articolo 10, comma 4 (7,5 milioni) - codice «3»;

- altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (codice «7»), tra cui quelle riportate - a titolo esemplificativo - dalle istruzioni ai modelli (parte generale), le quali ricordano che questi contribuenti devono anche riportare, nella scheda «Note aggiuntive» dell'applicazione Gerico, la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare;
- determinazione del reddito con criteri forfettari (codice «8»), ipotesi in cui è riconosciuta la sola semplificazione riguardante l'omessa indicazione dei dati contabili (quadri F e G);
- modifica in corso d'anno dell'attività esercitata (codice «1»), a condizione che la nuova attività non rientri nello stesso studio di quella svolta in precedenza e fermo restando che va compilato il modello relativo allo studio che contraddistingue l'attività che ha determinato i ricavi prevalenti, a prescindere che si tratti di quella iniziata o terminata;
- inutilizzabilità degli studi per i soggetti individuati dagli articoli 2 e 5 del decreto 11 febbraio 2008 (codice «12»); si tratta di una pluralità di situazioni, tra cui spiccano le imprese che esercitano prevalentemente l'attività di affitto di aziende e le cooperative a mutualità prevalente.

Va ricordato che non possono essere soggetti ad accertamento da studi anche i contribuenti che esercitano più attività, quando i ricavi di quelle non prevalenti (e appartenenti ad un diverso stu-

dio di settore) sono superiori al 30% di quelli dell'attività prevalente. In questa ipotesi, oltre all'intero modello (con riferimento all'attività prevalente), va compilato anche il prospetto delle «imprese multiattività».

Esclusioni senza obbligo di indicazione dei dati

Al secondo gruppo appartengono i soggetti che possono evitare la compilazione dei dati riferiti agli studi. Vi sono situazioni tradizionalmente comprese in questo elenco:

- inizio dell'attività nel corso del 2015 (codice «1»);
- ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore a 7,5 milioni di euro (codice «4»);
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa (codice «6»);



Software Gerico

● Si tratta del software, distribuito dall'Agenzia delle Entrate, che serve per il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi «crisi», per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2015. Il software è aggiornato con i correttivi validati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016. L'ultimo aggiornamento (versione 1.0.2) è stata diffusa lo scorso 27 maggio.

- incaricati delle vendite a domicilio (codice «9»);
- tipologia di reddito dichiarata incompatibile con il quadro «dati contabili» del modello corrispondente (codice «10»).

In Unico 2016 si aggiungono due situazioni, fino all'anno scorso appartenenti al gruppo precedente:

- cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta, compreso il periodo che precede quello di messa in liquidazione (codice «2»);
- stato di liquidazione volontaria, compreso il periodo di chiusura della procedura (codice «5»).

Considerato il numero non esiguo dei soggetti interessati, questa semplificazione, che deroga all'articolo 1, comma 19, della legge 296/2006 ed è stata richiamata anche dalla recente circolare 24/E, appare estremamente opportuna. Va, comunque, posta attenzione al fatto che, in caso di utilizzo del modello Unico 2015 (periodo d'imposta interrotto prima del 31 dicembre scorso), in queste due fattispecie occorre ancora procedere alla compilazione integrale del modello studi.

Altra semplificazione in vigore dalle dichiarazioni relative all'annualità 2015 è l'abrogazione degli «Ine» (indicatori di normalità economica), che venivano compilati quando non si rendevano applicabili gli studi di settore e, contemporaneamente, non era prevista la compilazione dei relativi modelli: le relative informazioni saranno ricavate dalle banche dati di cui già dispone l'Agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Norme e circolari citate
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Obbligati ed esonerati

Le cause di esclusione dalla compilazione del modello studi di settore nel 2016
Legenda: ● **compilazione necessaria**; ● **compilazione non necessaria**

Codice esclusione	Situazione	Compilazione
1	Inizio dell'attività nel periodo d'imposta	●
2	Cessazione dell'attività nel periodo d'imposta	● (1)
3	Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro	●
4	Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore a 7,5 milioni di euro	●
5	Periodo di non normale svolgimento dell'attività dovuta a liquidazione ordinaria	● (1)
6	Periodo di non normale svolgimento dell'attività dovuta a liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.	●
7	Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività: • mancato inizio dell'attività produttiva a causa di impianti non ultimati per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore, autorizzazioni amministrative necessarie richieste, ma non ancora rilasciate e svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica, che non consente l'autonoma realizzazione di proventi; • interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali in cui si effettua la produzione; • affitto dell'unica azienda, da parte dell'imprenditore individuale. • attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla Camera di commercio; • interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno, a causa di provvedimenti disciplinari (attività professionali);	● (2)
8	Determinazione del reddito con criteri forfettari	● (3)
9	Incaricati alle vendite a domicilio	●
10	Classificazione dell'attività in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello del proprio studio di settore	●
11	Modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, se l'attività cessata e quella iniziata hanno codici non compresi nel medesimo studio di settore.	●
12	Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2015. Sono i seguenti soggetti: • società cooperative a mutualità prevalente; • soggetti Ias; • soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di "Consorzi di garanzia collettiva fidi" (codice 64.92.01) o "Attività di bancoposta" (codice 66.19.40); • soggetti esercenti attività d'impresa che hanno cessato nel 2015 di avvalersi del regime «di vantaggio» precedentemente fruito; • soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di affitto di aziende (codice 68.20.02) • imprese "multiattività" con ricavi delle attività non prevalenti superiori al 30% del totale	●

(1) Si fino allo scorso anno; (2) oltre alla compilazione delle annotazioni; (3) non il quadro F/G dei dati contabili

Regimi particolari

Per i redditi forfettari il riepilogo al quadro RS

■ I contribuenti che aderiscono al regime "dei minimi" e quelli che si trovano nel regime dei forfettari non sono soggetti agli studi di settore. Tuttavia, solo per questi ultimi il modello Unico 2016 PF ha previsto, nel quadro RS, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta, in applicazione di quanto disposto dal comma 73 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2015.

Distintamente per le attività d'impresa (RS374-378) e di lavoro autonomo (RS379-381), i soggetti forfettari devono fornire alcune informazioni sull'attività esercitata, quali il numero delle giornate retribuite dei dipendenti, il numero dei mezzi di trasporto utilizzati nell'attività, il costo sostenuto per l'acquisto delle merci, del carburante, per il godimento di beni di terzi e per compensi relativi a prestazioni afferenti l'attività professionale esercitata.

Con la circolare 24/E (siveda Il Sole 24 Ore del 31 maggio) l'Agenzia ha chiarito che:

- i dati richiesti nel prospetto dichiarativo vanno indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa dai contribuenti (che, ricordiamo, non hanno obblighi contabili);
- i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, vanno indicati al 50 per cento;
- i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere analogamente riportati al 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



DA LUOGOSANTO LA STORIA DI SIDDURA, SETTE VINI PER RACCONTARE UN'ISOLA



Raccontare una terra attraverso i suoi vitigni. Costruire un marchio che esprima valori, passato, innovazione e futuro. Siddura nasce da un'intuizione: un industriale tedesco si è innamorato di una vallata a Luogosanto. Una visione che si è concretizzata nel 2008 grazie al lavoro di due imprenditori, che hanno avuto una intuizione sfociata in un obiettivo comune: fare di Siddura, una valle a pochi chilometri da Luogosanto, storicamente vocata alla coltivazione dell'uva, un'azienda di qualità capace di distinguersi dalle altre. Dalla fusione tra l'esperienza di un industriale tedesco e la profonda conoscenza del territorio e del mercato di Massimo Ruggero, amministratore delegato sardissimo, è nata l'azienda vinicola Siddura, che fin dai primi anni ha dimostrato di voler fare sul serio proponendo sul mercato una linea con sette vini di altissima qualità. Il valore aggiunto, riconosciuto dai proprietari, è il "terroir". La tenuta è immersa in una valle circondata dal granito, protetta dai forti venti di maestrale e accarezzata dalla brezza marina. Il connubio tra i fattori climatici e la specificità del terreno a disfacimento granitico conferiscono ai vini una mineralità particolare che, già negli anni '70, era nota agli anziani proprietari terrieri.

Il commercio del nettare di Siddura iniziò oltre quarant'anni fa quando l'uomo di fiducia degli allora "padroni della terra", il saggio Ziu Jacu, produceva un vermentino molto profumato e gradito in quella zona della Gallura e nell'isola di La Maddalena. Massimo Ruggero, un passato nell'edilizia, ma innamorato del vino e delle sue storie, ha intuito le potenzialità di Siddura. La cantina è nata intorno al suo fulcro: un edificio modello anfiteatro, completamente interrato, che sfrutta le potenzialità geotermiche del luogo e vanta un innovativo sistema di controllo per la fermentazione dei singoli serbatoi. Oggi, con le opere di ammodernamento, realizzate senza modificare il microclima, la tenuta si estende per duecento ettari. I vigneti, concentrati in circa quaranta ettari, sono suddivisi in base

al tipo di vino che si è deciso di produrre. Lo slogan dell'azienda, "Sardegna in purezza", considerato dai proprietari come un sigillo di garanzia, rappresenta la filosofia imprenditoriale che ritorna spesso nei racconti e nelle foto di Siddura: dalla conservazione del vecchio stazzo, oggi impiegato per accogliere arte e ospiti, alla cantina interrata costruita riutilizzando le stesse pietre emerse durante lo scavo, alla purezza dei vini autoctoni prodotti nella valle e nei terreni che Siddura detiene in altre zone della Sardegna. Per l'amministratore delegato, Massimo Ruggero, l'obiettivo dell'azienda è quello di conquistare il mercato attraverso un lavoro di qualità. Non si parla di sfida a Siddura ma di volontà di fare e fare sempre meglio. "Il mercato - sottolinea Ruggero - riconosce l'eccellenza e la premia". A proposito di premi, i vini targati con la S maiuscola, in quattro anni, hanno conquistato 80 medaglie nei più autorevoli concorsi enologici nazionali e internazionali. Nel 2016 i vini della cantina gallurese hanno vinto il primo premio, e quindi la medaglia d'oro, al Decanter World Wine Award, al Mundus Vini, al Berliner Wein Trophy, al 5StarWines - Vinitaly e i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. La cantina ha iniziato a volgere lo sguardo all'orizzonte aprendosi ai nuovi e affascinanti mercati esteri, che iniziano a mostrare curiosità e interesse nei confronti del marchio Siddura.



SOCIETÀ 3.0

Revisione legale, la chance del controllo di qualità

di **Valeria Fazi**

La disciplina della revisione legale dei conti negli ultimi anni è stata oggetto di importanti modifiche. Soprattutto, l'introduzione del controllo di qualità obbligatorio rappresenta un'opportunità, prevista con l'obiettivo di infondere fiducia in chi utilizza i bilanci revisionati. Ma andiamo con ordine.

Il decreto legislativo 39/2010 (che ha recepito il nostro ordinamento la direttiva 2006/43/Ce) ha segnato il primo passo di un percorso di regolamentazione che, pur non essendo ancora giunto a termine, ha già toccato alcune importanti tappe. In particolare, il debutto dei principi di revisione Isa Italia da parte del ministero dell'Economia (con determina del 23 dicembre 2014 del Ragioniere generale dello Stato, adottata in base agli articoli 11 e 12 dello stesso Dlgs 39), ha dato a chi svolge il lavoro di revisione riferimenti operativi che discendono direttamente dalla legge. E questo a partire dalle revisioni dei

bilanci 2015: i principi Isa Italia sono entrati in vigore per le revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi iniziati dal 1° gennaio 2015, mentre solo i principi Sa Italia 250 B e Isqc Italia 1 sono in vigore dal 1° gennaio 2015.



ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO

L'Igs promuove lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative alla governance

www.istitutogovernosocietario.org

Sul controllo di qualità, le disposizioni di riferimento sono oggi gli articoli 20, 21 e 22 del Dlgs 39/2010, il principio Isqc Italia 1 e il principio di revisione Isa Italia 220.

Le norme stabiliscono due

piani di controllo e di implementazione di un sistema di qualità per la revisione legale, indipendentemente dalla grandezza o dall'importanza sul mercato dell'impresa revisionata. Su un piano, c'è il controllo esterno, previsto dall'articolo 20 del Dlgs 39/2010 e operato per gli enti non di interesse pubblico dal ministero dell'Economia e per gli enti di interesse pubblico dalla Consob. Sull'altro piano, c'è il controllo interno alla stessa struttura del revisore legale, che segue i principi Isqc Italia 1 e Isa Italia 220.

Il controllo interno, che deve essere affidato ai soggetti abilitati, riguarda sia la verifica del sistema di controllo della qualità messo a punto nelle società di revisione o negli studi professionali (secondo quanto previsto dal principio Isqc Italia 1), sia il controllo della qualità fatto dal professionista nell'ambito dell'incarico di revisione legale (secondo quanto previsto dal principio di revisione Isa Italia 220).

Secondo il principio Isqc Italia 1, il soggetto abilitato alla

revisione deve istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità che permetta di conseguire una ragionevole sicurezza che, da un lato, il soggetto abilitato alla revisione e il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e, dall'altro, che le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate alle circostanze. Inoltre, l'istituzione e il mantenimento di procedure di controllo della qualità a livello di singolo incarico, secondo il principio Isa Italia 220, deve permettere al revisore di acquisire una ragionevole sicurezza che la revisione contabile sia svolta conformemente ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché che la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.

L'introduzione del sistema di controllo della qualità obbligatorio rappresenta un importante cambiamento a cui sono stati chiamati tutti i soggetti abilitati. Si tratta di una novità significativa, finalizzata a diffondere la cultura della qualità, per aumentare l'efficienza della revisione contabile e la fiducia degli utilizzatori dei bilanci revisionati.

Commercialista, revisore dei conti e componente del comitato scientifico Igs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROPOSTE DEL SOLE



IN EDICOLA E ONLINE
La Guida pratica per Imu e Tasi

La guida pratica per gestire in tranquillità, anche nei casi più complessi, la scadenza del 16 giugno per Imu e Tasi. Con i chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore, arricchiti da esempi, quadri di sintesi e risposte a quesiti. La Guida illustra tutti gli aspetti nel dettaglio: dai requisiti per l'esenzione "prima casa" a tutte le altre agevolazioni, dalle aliquote ai versamenti, dalle sanzioni al ravvedimento. E in più, a disposizione dei lettori, online il software per calcolare l'Imu.

A 9,90 € più il quotidiano

DA DOMANI Il terzo volume per le valutazioni

La valutazione d'azienda è una collana del Sole 24 Ore in sette volumi che permette al professionista di comprendere logiche e dinamiche dei metodi di valutazione in uso, nonché di acquisire gli strumenti operativi necessari per la misurazione del capitale economico di un'azienda. Il terzo volume della collana, in edicola da domani, illustra il procedimento di normalizzazione del

reddito, momento fondamentale dello sviluppo di molteplici metodologie valutative. Scopo del volume è offrire una vasta casistica delle problematiche riscontrabili nella determinazione di una misura di risultato atteso che sia espressione della stabilizzata attitudine dell'azienda a produrre flussi reddituali.

A 9,90 € più il quotidiano

APPROFONDIMENTO ONLINE

Pubblicazioni, corsi e convegni
www.shopping24.ilsole24ore.com

FISCO

Reddito d'impresa. Le ultime pronunce giurisprudenziali permettono di superare il riferimento ai canoni medi di mercato

L'affitto a terzi non è di comodo

Più facile evitare le penalità per le società che danno in locazione aziende o immobili

Paolo Meneghetti
Simona Pagani

Buone notizie dalle recenti pronunce giurisprudenziali per le società che affittano a terzi aziende o immobili si trovano a fare i conti con lo status di comodo e le connesse conseguenze fiscali negative. L'affitto di aziende da parte delle società è un negozio giuridico piuttosto frequente, ad esempio, nel settore della ristorazione o alberghiero. I motivi per cui si decide di affittare l'azienda sono di varia natura: per lo più legati all'impossibilità o alla non proficuità della gestione diretta. In questo contesto è molto probabile che scatti la dichiarazione dello status di comodo: il locatore mantiene la proprietà degli assets che, essendo iscritti nell'attivo patrimoniale, vengono moltiplicati per i coefficienti disposti dall'articolo 30 della legge 724/1994 (6% immobili e 15% altre immobilizzazioni) determinando così i ricavi presuntivi, generalmente ben più alti del semplice canone di locazione.

Lo scenario è reso ancor più negativo dal fatto che l'unica causa di esclusione applicabile (congruità e coerenza con gli studi di settore), non è utilizzabile in quanto la società che affitta l'unica azienda non applica gli studi di settore.

Occorre quindi valutare quali argomentazioni possano essere prodotte o nell'interpolo probatorio ex articolo 11 della legge 724/2000 o più probabilmente nel contenzioso che seguirà l'avviso di accertamento emanato dall'ufficio delle Entrate.

L'argomento principale dovrebbe basarsi sul fatto che avendo affittato l'azienda a terzi non si può certamente ricadere nella situazione elusiva che caratterizza la definizione di società di

comodo quale schermo societario fittizio che cela un reale utilizzo dei beni da parte dei soci. Sul punto la stessa Agenzia nella circolare 7/E/2013, paragrafo 6, afferma che tale disciplina è stata «concettualmente contrastata» dalla sentenza della Corte costituzionale del 2009, che, indipendentemente dall'oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell'interesse dei soci senza esercitare un'effettiva attività d'impresa». Chi affitta l'azienda deve il possesso dei beni e quindi non si può sospettare che essi siano fruiti surrogatamente dai soci, ipotesi invece presente per le società che

6-15%

I coefficienti
Le percentuali da applicare per determinare i ricavi presuntivi

detengono immobili usati dai soci quali abitazioni o per vacanze.

In secondo luogo, spesso gli uffici delle Entrate contestano la pattuizione di canoni di locazione inferiori a supposti parametri di mercato, come se potesse evincersi in modo oggettivo un parametro di mercato per la locazione d'azienda. Già è discutibile apprezzare un parametro di mercato per la pura locazione immobiliare quando parliamo di immobili commerciali (al riguardo la recente sentenza della Ctr Lombardia 486 del 26 gennaio 2016 nega che i valori Oni possano essere utilizzati quando chi loca è una società). A maggior ragione sarà poco verosimile individuare un parametro di mercato per una locazione che comprende vari

asset, tra cui anche l'immobile.

Un parametro di mercato non può essere dedotto dagli studi di settore (anche quando siano applicabili) come emerge, seppur in via incidentale, dalla sentenza della Ctr Lombardia 2909 del 16 maggio 2016. Occorre semmai valutare se vi è una remunerazione adeguata del capitale investito, adeguata nel senso che è in linea con i tassi applicabili ad investimenti monetari, come è stato dimostrato nel ricorso che ha convinto la Ctr Lombardia nella sentenza appena citata.

Peraltro un'indicazione su un corretto canone di mercato (molto diversa dai parametri ormai privi di ogni contatto con la realtà che sono inseriti nell'articolo 30 della legge 724/1994) arriva anche dal documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti (marzo 2016) in materia di congruo canone di affitto di azienda nelle procedure concorsuali, dove il valore dell'azienda è moltiplicato per un tasso di remunerazione desunto dal costo del denaro. Ma anche questa metodologia certamente più razionale del disposto dell'articolo 30 della legge 724/1994 non può tenere conto delle singole situazioni: ad esempio, si può decidere di accettare un canone sensibilmente inferiore a qualunque remunerazione del capitale investito pur di minimizzare le perdite che, in caso contrario, deriverebbero dalla gestione diretta e in questa direzione si è recentemente pronunciata la Ctr Toscana, sentenza 800/5/16 del 4 maggio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianofisco.it/sole24ore.com

www.quotidianofisco.it/sole24ore.com

Il test di operatività. Le voci da escludere

Partecipazioni e crediti riducono i ricavi presunti

Nella compilazione del test di operatività occorre considerare alcuni aspetti che permetterebbero di ridurre la formazione dei ricavi presunti ed evitare le probabilità che una società sia operativa (articolo 30 della legge 724/1994).

Iniziamo dalla voce «Partecipazione e crediti» che determina i ricavi presuntivi al 2 per cento. È possibile eliminare da questo voce dell'attivo patrimoniale le partecipazioni in società che sono operative o alle quali non si applica la normativa delle comodi. Per queste casistiche si genera cioè una causa di disapplicazione parziale come previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008.

Lo stesso provvedimento, tuttavia, nulla ha disposto per i crediti. I crediti in questione sono però solo quelli che derivano da finanziamento (non quelli commerciali) in quanto suscettibili di generare interessi attivi (circolare 25/E/2007). Un'affermazione che dovrebbe permettere di escludere dal computo i crediti derivanti da finanziamenti infuttiferi che, per definizione, non possono produrre interessi attivi (si veda la circolare Assonime 17/2013). Ma una conferma esplicita da parte delle Entrate di questa conclusione non è mai giunta. I crediti non vanno, inoltre, considerati da parte delle società in contabilità semplificata che non sono tenute a monitorare le poste di carattere finanziario (circolare 25/E/2007), anche se fossero riconducibili a quelli da finanziamento.

Ma il passaggio più importante sulla inclusione o meno dei crediti nel test di operatività arriva dalla risposta all'interpolo 904/2014 della Dre Lombardia. Il

quesito (piuttosto frequente per le società che detengono partecipazioni) era il seguente: se la partecipazione è esclusa dal test di operatività per i motivi sopra citati, è possibile escludere automaticamente i crediti vantati verso la partecipata, a prescindere dalla valutazione del carattere dei crediti stessi?

La logica portava ad una risposta affermativa poiché se il bene principale (la partecipazione) non deve essere considerata nel test sarebbe singolare che dovessero rientrarvi le poste accessorie al bene principale. Così si è pronunciata la Dre Lombardia che ha escluso dal test di operatività un credito vantato da una società residente verso una partecipata estera: se la partecipata in quanto estera è esclusa dal test allora sono esclusi anche i crediti da finanziamenti vantati verso essa.

Un altro elemento rilevante riguarda le società che hanno deciso di eseguire nel 2016 l'assegnazione agevolata degli immobili ai soci. Venendo meno l'utilizzo durevole del bene esso potrà essere riclassificato già al 31 dicembre 2015 nell'attivo circolante, operazione che comporta indubbi vantaggi nel test di operatività, tra cui il fatto che magari la società resta di comodo ma l'immobile non genera alcun reddito minimo per il periodo d'imposta 2015. Ciò in quanto nel test di redditività confluiscono solo gli elementi patrimoniali citati dall'articolo 30 della legge 724/1994 che sussistono al 31 dicembre di ogni esercizio, mentre nel test di operatività (rilevando la media triennale) vanno considerati anche i beni non più presenti a fine esercizio.

P. Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI MILANO
Concordato Preventivo 5/16
Il commissario giudiziale avv. Fabrizio Pellegrini raccoglie manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda Grafoservice srl con sede a Magenta in via Murri 51 operante nel settore produzione e commercio di articoli di cartotecnica, fotolitografia, e grafica in genere. L'attività è svolta in locali di proprietà di terzi. Per informazioni rivolgersi all'indirizzo PEC cp5.2016milano@pecconcordati.it o al n. fax 0289093298. **M0031470**

TRIBUNALE DI CHIETI
C.P. N. 52014
VENITA DEL COMPLESSO AZIENDALE
Lotto n.1 Complesso Alberghiero. Prezzo base: € 3.424.000,00. Lotto n.2 Dipendenza annessa. Prezzo base: € 448.000,00. Asta in data **22/07/2016 ore 12:00** e deposito offerte entro le **18:00 del 20/07/2016** presso Notaio Diego Valente con studio in San Giovanni Teatino (CH), Via dei Mille 7 (tel. 085.9435759 - fax 085.9435760). Info presso il Liquidatore Dott.ssa Laura Berardi tel. 0871.551720, fax 0871.551720 e su www.tribunalechieti.it, www.astalegale.net, www.astaimmobili.it

SYSTEM 24
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Per la pubblicità legale su Il Sole 24 Ore
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022 3594-3257-3126
Fax. 02 3022 3259
email: legale@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE

COMUNE DI MILANO
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2017-2018
AVVISO
Si comunica che sono pubblicati sul sito internet Comunale: <http://www.comune.milano.it> > Amministrazione > Opere Pubbliche > Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche **2016-2017-2018** e l'Elenco Annuale Opere Pubbliche **2016**, integrato ai sensi dell'art.19 del D.lgs. 50/2016, e approvato con emendamenti dal Consiglio Comunale, unitamente al "Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Bilancio di previsione 2016-2018", nella seduta del giorno 03.05.2016, con delibera n. 20/2016 (immediatamente eseguibile).
Milano, 30 maggio 2016
DIREZIONE CENTRALE TECNICA
IL DIRETTORE CENTRALE
E RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
(Ing. Massimiliano Papetti)

PIÙ INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZZATO.

www.ilssole24ore.com

EUROGROUP
sosteniamo lo sviluppo delle imprese

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea di **EUROGROUP S.c.a r.l.** è convocata per il giorno **lunedì 20 giugno 2016** alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **martedì 21 giugno 2016** alle ore 16,00 in seconda convocazione presso la sede di **Corso Giulio Cesare, 268 - Torino** - per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2015 e provvedimenti conseguenti (1)
2. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
3. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente

Parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis - deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche degli artt. 2.6.11.16.23 dello Statuto Sociale (2)
3. Revoca delibera aumento di capitale del 30.10.2013 e del 10.03.2016

IL PRESIDENTE
Massimo Nobili

(1)-(2) Il Bilancio e le proposte di modifiche statutarie sono disponibili sul sito www.eurogroup.it

ESTRATTO DELLA SOLLECITAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Strada dei Parchi S.p.A. ("SDP") intende avviare la procedura competitiva descritta nella tabella sottostante, dove, per ciascuna autonoma procedura competitiva, si riporta: (i) il numero di lotto identificativo nell'ambito della procedura competitiva, (ii) l'area di servizio nella quale il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto, (iii) la tipologia di servizio oggetto di affidamento e (iv) la durata dell'affidamento.

GARA 2/2016/ADS			
Lotto	Area di servizio	Tipologia di servizio	Durata dell'affidamento
14	A24 - Colle Tasso Sud	Servizio Oil	12 anni
13	A25 - Montevellino Nord	Servizio Oil	12 anni

I soggetti interessati a partecipare a uno o più lotti per ogni singola procedura competitiva potranno ottenere, a far data dal giorno 05/06/2016, copia integrale della sollecitazione alla domanda di partecipazione contenente le modalità di partecipazione e di svolgimento delle procedure competitive consultando la sezione "Bandi, Appalti e Gare" del sito internet www.stradadeparchi.it o contattando direttamente SDP all'indirizzo e-mail gareuca.stradadeparchi@legalmail.it. Le domande di partecipazione dovranno essere ricevute da Strada dei Parchi - Ufficio Contratti ed Acquisti, all'indirizzo di Via Giulio Vincenzo Bona 105, 00156 Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **27/06/2016**. La pubblicazione del presente estratto della sollecitazione alla domanda di partecipazione non comporta per SDP alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi un diritto a qualsivoglia prestazione e/o indennizzo da parte della società a qualsiasi titolo.

24ORE BUSINESS SCHOOL
MASTER FULL TIME
8° MASTER
MANAGEMENT DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE
ROMA, DAL 26 OTTOBRE 2016
5 mesi di aula e 4 di stage
Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.bs.ilssole24ore.com
seguici su:
[f](https://www.facebook.com/bs.ilssole24ore) [in](https://www.linkedin.com/company/bs.ilssole24ore) [ig](https://www.instagram.com/bs.ilssole24ore)
Servizio Clienti
Tel. 02 3022 6372/6379
Fax 02 3022 6280
masterfulltime@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Tortona, 56 - Mucce Academy
Roma - Piazza dell'Indipendenza, 23 bis
Dipartimento con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

24ORE BUSINESS SCHOOL
MASTER FULL TIME - POST LAUREA
MARKETING MANAGEMENT
Consumer, Trade & Retail Marketing
PARMA, dal 24 OTTOBRE 2016 - 17° Ed.
6 mesi di aula e 6 di stage
Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.bs.ilssole24ore.com
seguici su:
[f](https://www.facebook.com/bs.ilssole24ore) [in](https://www.linkedin.com/company/bs.ilssole24ore) [ig](https://www.instagram.com/bs.ilssole24ore)
Servizio Clienti
Tel. 02 3022 3811/3147/6372/6379
Fax 02 3022 2959/4452/6280
masterfulltime@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Tortona, 56 - Mucce Academy
Roma - Piazza dell'Indipendenza, 23 bis
Dipartimento con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

IN EDICOLA

GUIDA NORMATIVA 24 ORE

ACCONTO 2016 IMU & TASI

• Abitazione principale: i requisiti per l'esenzione
• Dai terreni all'uso gratuito tutte le altre agevolazioni
• Calcoli e modalità di versamento attraverso esempi pratici

ONLINE IL SOFTWARE PER CALCOLARE L'IMU

Giugno | 2016

La guida pratica per affrontare l'appuntamento con la prima rata 2016 di Imu e Tasi. I chiarimenti degli esperti de Il Sole 24 Ore, arricchiti da esempi, quadri di sintesi e risposte a quesiti, guidano i contribuenti sulla strada giusta: dai requisiti per l'esenzione "prima casa" a tutte le altre agevolazioni, dalle aliquote ai versamenti, dalle sanzioni al ravvedimento operoso. E in più, disponibile online il software per calcolare l'Imu.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale

Shopping 24

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Imposte indirette. Escluse dal calcolo le funzioni accessorie svolte da una società che produce e commercia farine alimentari

Prestiti di gruppo fuori dal pro rata

Non contano per la detrazione Iva le erogazioni alle controllate e l'acquisto di partecipazioni

Sara Mecca

Le erogazioni di prestiti alle controllate e le compravendite di partecipazioni rese da una società che produce e commercia farine alimentari non costituiscono attività proprie dell'impresa, ma mere funzioni accessorie. Pertanto, non devono essere computate ai fini del pro rata di detrazione Iva. A fornire questa precisazione è la Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 764/67/16 depositata l'8 febbraio 2016 (presidente e relatore Montanari).

L'agenzia delle Entrate notificava a una società, avente funzioni di capogruppo nei confronti di società controllate, alcuni avvisi di accertamento ai fini Iva. Con gli atti impositivi veniva contestato l'omesso calcolo del pro rata di indetra-

bilità, ex articolo 19-bis, Dpr 633/72, in presenza di operazioni esenti (fatturazione di interessi attivi per finanziamenti a società controllate e cessione di partecipazioni).

In particolare l'articolo 19, comma 5, del Dpr 633/72 prevede una regola specifica per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti: il diritto alla detrazione Iva spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale indicata all'articolo 19-bis.

Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno

precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano invece la detrazione in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo sempre conguaglio.

La contribuente proponeva ricorso in Ctp sostenendo che, in realtà, l'attività propria dell'impresa era la produzione e vendita di farine ad uso alimentare. L'erogazione di prestiti alle società controllate e di compravendite di partecipazioni erano mere funzioni occasionali, non rientranti nell'oggetto sociale proprio dell'azienda e, come tali, da escludere ai fini del calcolo di determinazione del pro rata di indetraibilità dell'Iva.

La Ctp accoglieva il ricorso solo parzialmente, dichiarando non applicabile la per-

centuale di indetraibilità ai soli proventi da cessione di partecipazioni. Infatti, mentre queste ultime dovevano essere inquadrare tra le attività accessorie svolte dall'azienda, l'erogazione di prestiti alle controllate era da far rientrare tra quelle proprie dell'impresa, come tali da considerare ai fini del calcolo del pro rata.

L'Agenzia proponeva appello in Ctr e la contribuente resisteva con appello incidentale.

La Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia, respingendo il ricorso dell'ufficio, ha accolto l'appello incidentale della società. I giudici affermano, infatti, che la società contribuente svolgeva di fatto, nel rispetto anche di quello che era l'oggetto sociale statutario, attività di produzione e commercio di farine ad uso alimentare. Tale at-



Pro rata Iva

● I soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia esenti devono determinare la detrazione dell'Iva sulla base del pro-rata. La percentuale di detrazione deriva dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione, e lo stesso ammontare sommato a quello delle operazioni esenti effettuate nello stesso anno. La percentuale è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

tività era da qualificarsi come propria dell'impresa.

L'erogazione di prestiti alle controllate e la compravendita di partecipazioni dovevano, invece, qualificarsi entrambe come mere funzioni complementari all'attività propria dell'azienda, svolte solo in via accessoria. Come tali, dunque, tali attività collaterali dovevano considerarsi ininfluenti ai fini del conteggio del pro rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto. Da qui il rigetto dell'appello dell'ufficio, con accoglimento, viceversa, dell'appello incidentale della contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Società estinte. Bocciate le presunzioni di distribuzione

Attribuzioni ai soci post liquidazione: servono le prove

Marcello Maria De Vito

La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ne causa l'estinzione e la perdita di legittimazione sostanziale e processuale, con eventuale trasferimento della responsabilità ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso nella liquidazione. E se manca la prova delle attribuzioni patrimoniali successive, l'ufficio non può invocare la presunzione di distribuzione propria delle società a ristretta base sociale. Sono questi principi statuiti dalla Ctr Val d'Aosta, con la sentenza 7/1/2016 del 14 marzo (presidente Longarini, relatore Napoli).

La vicenda origina da un accertamento relativo al 2008 a una società cancellata dal registro delle imprese nel 2011. La società aveva presentato la comunicazione dati Iva, ma non la dichiarazione. L'ufficio aveva, quindi, accertato l'Iva sulle vendite e negato la detraibilità dell'Iva sugli acquisti.

Dopo l'estinzione della società, l'ufficio notificava l'accertamento all'ex liquidatore, il quale presentava istanza di annullamento, affermando di non essere più abilitato a rappresentare la società estinta.

L'Agenzia rinotificava, quindi, l'atto agli ex soci, i quali lo impugnavano eccependo sia l'illegittimità del diniego di detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti, sia il difetto di responsabilità non avendo la società distribuito alcuna somma. La Ctp accoglieva il ricorso affermando che, nel caso di società di capitali estinta, le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci solo nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione.

Ma l'ufficio ha impugnato la sentenza sostenendo che l'inter-

pretazione estensiva dell'articolo 2495 comma 2 del Codice civile, permette di affermare la responsabilità dei soci cessati non solo nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione, ma anche nei limiti delle successive attribuzioni patrimoniali. A tal fine l'Agenzia richiamava l'operatività, anche per le società estinte, della presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base sociale, di somme non dichiarate nel bilancio finale di liquidazione.

Richiamando le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 6071/2013) la Ctr osserva che dopo l'estinzione della società, le eventuali obbligazioni si trasferiscono ai soci solo nei limiti di quanto da essi riscosso a seguito della liquidazione. Nella fattispecie concreta, prosegue la Ctr, non è contestato che i soci non abbiano ricevuto somme in sede di riparto dell'attivo e non vi è alcuna prova di distribuzione ad essi di somme non risultanti dal bilancio finale di liquidazione.

Pertanto la Ctr rigetta l'appello dell'ufficio, dichiarando l'assenza della responsabilità dei soci per i debiti tributari rimasti insoddisfatti. La sentenza si allinea alla giurisprudenza di legittimità sotto il profilo dei limiti della responsabilità dei soci di società di capitali estinte nei limiti delle somme distribuite. È inoltre interessante l'affermazione secondo cui serve la prova delle attribuzioni patrimoniali ai soci dopo la liquidazione: non è quindi sufficiente prospettare, in via generale e astratta, l'operatività della presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base sociale di somme non dichiarate nel bilancio finale di liquidazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasferimenti. La vendita del complesso acquisito in precedenza a titolo gratuito genera imponibile solo se c'è un'eccedenza rispetto al valore iniziale

Cessione d'azienda donata, plusvalenza con limiti

Dora De Marco

L'eccedenza imponibile quale plusvalenza da cessione di un'azienda acquisita a titolo gratuito (nel regime vigente prima del 1° gennaio 1997) va determinata con riguardo alla reale situazione economica dell'azienda. È quanto statuito dal Ctr Liguria, sezione 2, con la sentenza n. 503 del 30 marzo 2016 (presidente Cardino, relatore Chiti).

Al contribuente viene notificato per il periodo d'imposta 2001 (anno della cessione) un avviso di accertamento per il recupero a tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda, precedente-

mente acquisita con atto di donazione del 29 dicembre 1993. Sia la Ctp che la Ctr confermano il maggior valore accertato dall'ufficio. Il contribuente ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell'articolo 54, comma 5, del vecchio Tuir, vigente all'epoca dei fatti, ottenendo decisione favorevole (Cassazione, 3190/2013). Riassume il contribuente dinanzi alla Ctr competente, alle quale viene rimessa la determinazione della plusvalenza.

Due i principi di diritto espressi dalla Suprema corte ai quali è stato ancorato il giudizio in sede di riassunzione:

■ la donazione non può considerarsi fiscalmente neutra, perché è stata posta in essere nel 1993 e quindi in epoca antecedente al 1° gennaio 1997, data in cui è entrato in vigore il regime che ne prevede la neutralità;

■ condividendo quanto già espresso dalla Cassazione (22791/2006), la plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 80 del Dpr 597/1973 (applicabile ratione temporis) si genera solo se il corrispettivo della cessione è superiore al valore originario dell'acquisizione a titolo gratuito.

La gratuità non incide sul valore del bene ceduto, in quanto solo

l'incremento dell'iniziale acquisizione patrimoniale è ingrado di costituire eccedenza tassabile. Nel caso di specie, pertanto, è plusvalenza solo l'eccedenza del valore (finale) dell'avviamento rispetto a quello del momento della donazione.

Nel determinare il valore finale di avviamento, per i giudici di merito, non si può automaticamente fare riferimento al valore determinato in sede di registro. Diversi, infatti, sono le motivazioni dietro il comportamento del venditore e dell'acquirente. Nel computo del valore per il cedente va considerato l'andamento economico

dell'azienda al momento della cessione, le ragioni per cui il soggetto si determina alla cessione nonché le sue qualità imprenditoriali e la capacità di gestione dell'azienda, senza potersi limitare al valore medio di riferimento calcolato con rigidi metodi statistici.

La stessa Cassazione (ordinanza 21020/2009) consente all'Agenzia di determinare in via induttiva il reddito da plusvalenza sulla base del valore accertato in sede di imposta di registro, con possibilità, tuttavia, per il contribuente di superare la presunzione dimostrando che il valore era inferiore. In questa prospettiva, anche

il legislatore, con norma avente valenza interpretativa, ha statuito che «per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento dei diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al Dlgs 347/1990» (articolo 5, comma 3 del Dlgs 147/2015 - si veda Il Sole 24 Ore del 30 maggio scorso).

Nel caso specifico, in considerazione delle prove fornite dal contribuente, il valore finale di avviamento viene determinato nella misura pari alla differenza tra il valore dichiarato e quello rettificato ai fini dell'imposta di registro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE

Hausmann & Co.
1794

PATEK PHILIPPE
GENEVE

Per il quarto anno consecutivo, Hausmann & Co. e Patek Philippe hanno deciso di investire sui giovani talenti che, nel corso dei propri studi, si sono distinti in modo particolare. In questa edizione, così come nel 2014, si è sostenuta ancora la ricerca, con una donazione alla Fondazione Bambino Gesù di Roma che promuove la campagna di comunicazione sociale "Vite Coraggiose", incentrata sulla lotta alle malattie genetiche e rare.

Nel 2013 a ricevere il premio sono stati i diplomandi compositori dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Per la seconda edizione, nel 2014, i giovani ricercatori in oncologia dell'Istituto Pasteur e Università La Sapienza, mentre nel 2015 il premio è stato assegnato a tre studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Dedicare il quarto Premio alla ricerca genetica delle malattie rare significa donare tempo alla ricerca. Premiare non solo il talento, l'eccellenza e l'innovazione, ma anche il coraggio dei tanti ricercatori che ogni giorno si dedicano con passione a trovare una diagnosi ed una cura.

«Tra le persone affette da malattie rare, che hanno difficoltà ad avere diagnosi, ottenere informazioni e ricevere cure appropriate – spiega il prof. Bruno Dallapiccola, Direttore Scientifico del Bambino Gesù – ci sono i malati orfani di diagnosi, affetti da malattie nuove o comunque non ancora conosciute al livello del loro difetto biologico di base, per le quali manca ogni tipo di riferimento. In loro la solitudine e la discriminazione sono maggiori rispetto agli altri malati».

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è oggi il più importante polo pediatrico integrato ricerca-assistenza in Europa, nonché uno dei principali al mondo. Il centro favorisce l'attrazione dei ricercatori nazionali e stranieri ad "alto potenziale" contribuendo a contenere il fenomeno della "fuga di cervelli" e potenziando l'interazione con le Università e con gli altri centri di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

«Il progetto Vite Coraggiose – prosegue il Direttore Scientifico dell'Ospedale della Santa Sede – cerca di colmare un particolare vuoto di conoscenze e lo fa rivolgendo alla grande platea di malati senza diagnosi, che spesso hanno una condizione geneticamente determinata. La rivoluzione tecnologica che ha investito la genetica consente, in una percentuale significativa di questi casi, di ottenere la diagnosi, che è il punto di partenza per presa in carico e cure più mirate. Il premio che Hausmann & Co. e Patek Philippe assegnano



quest'anno – conclude il prof. Bruno Dallapiccola – è un importante riconoscimento a tre giovani ricercatori dell'Ospedale che nel 2015 hanno identificato i geni responsabili di alcune malattie ultra-rare. Un piccolo-grande risultato che contribuisce a ridurre la solitudine di questi pazienti e delle loro famiglie».

I tre giovani ricercatori, annunciati durante la conferenza stampa del 2 maggio, sono: la Dott.ssa Maria Lisa Dentici (per la Sindrome di Zimmer-Laband - mutazioni nei geni KCNH1 e ATP6V1B2 e per la Sindrome Cerebello-facio-dentale per le mutazioni nel gene BRF1), il Dott. Marcello Niceta (per la Sindrome di Aymé-Gripp - mutazioni nel gene MA) e la Dott.ssa Francesca Romana Lepri (per la Sindrome di Noonan - mutazioni in SOS2).

La premiazione dei ricercatori è avvenuta durante la serata di gala finale mercoledì 25 maggio nella suggestiva cornice dell'Aranciera di San Sisto a Roma. Oltre 500 gli ospiti intervenuti per celebrare nuovamente il premio dedicato a tanto talento.

www.hausmann-co.com

**Abuso del diritto.** Va verificato perché il fabbricato sia stato ricostruito e non ristrutturato

L'acquisto si può riqualificare solo dopo il contraddittorio

Ferruccio Bogetti**Gianni Rota**

Il contraddittorio preventivo è obbligatorio, pena la nullità del recupero fiscale, prima di accertare una fattispecie elusiva. Quando la compravendita di un fabbricato con annesso terreno pertinenziale viene riqualificata come cessione di terreno edificabile, la pretesa del fisco non è legittima se l'amministrazione non chiede preventivamente al contribuente le ragioni per cui il fabbricato non sia stato ristrutturato (anziché abbattuto e ricostruito). Lo ha stabilito la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, sentenza 25/1/2016 (presidente Ranzi, relatore Rispoli).

Una coppia, nel 2011, acquista un fabbricato congiuntamente

a due terreni pertinenziali per oltre 700 mila euro utilizzando le agevolazioni fiscali per la prima casa. Poi, nel 2012, demolisce interamente il fabbricato per ricostruirlo.

Tale comportamento non sfugge all'amministrazione che vede nella fattispecie un abuso di diritto con tanto di operazione elusiva e riqualifica l'atto del 2011 da acquisto di fabbricato con terreno pertinenziale ad acquisto di terreno edificabile. Da qui la perdita dell'agevolazione fiscale e il recupero della maggiore imposta.

Ma i coniugi ricorrono con tre argomentazioni:

■ la rettifica è stata effettuata violando il principio del contraddittorio, in quanto non sono state chieste le ragioni del comportamento adottato;

■ il fabbricato, alla data del rogito, era censito al Catasto quale unità immobiliare abitativa;

■ il risanamento conservativo sarebbe costato di più rispetto alla demolizione con integrale ricostruzione.

Da parte sua l'amministrazione sostiene però che:

■ in presenza di abuso del diritto, non sussiste alcun obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo;

■ la lettura temporale degli eventi prova che i contribuenti volevano comprare un terreno edificabile anziché un fabbricato con relative pertinenze.

I coniugi convincono i giudici di merito di entrambi i gradi e secondo il giudice d'appello:

● in caso di contestazione di fattispecie elusive l'amministrazione

Detrazioni fiscali. Secondo il giudice l'invio a Pescara ai fini del 36% è un adempimento formale

Via libera al bonus del 55% per le immobiliari di gestione

Giorgio Gavelli

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica sugli edifici (nota come "55%" ed attualmente pari al 65%) spetta anche ai soci delle società di persone immobiliari per gli immobili concessi in locazione. Inoltre, il tardivo invio della comunicazione al centro operativo di Pescara rispetto all'inizio effettivo dei lavori è un errore formale, che non fa decadere dall'agevolazione prevista per le spese di recupero edilizio (pari al 36% e maggiorata al 50% dal 26 giugno 2012).

Sulla base di questi due principi, la Ctp di Milano (decisione 4555/1/2016 del 23 maggio, presidente Ruggero, relatore Chiametti) ha accolto integralmente il ricorso di un contribuente, socio di una società immobiliare che aveva sostenuto diversi oneri di ristrutturazio-

ne edilizia e risparmio energetico sugli immobili posseduti, trasferendone i benefici fiscali ai soci per trasparenza.

La prima questione è abbastanza comune nel contenzioso tra soggetti Irfep e l'Agenzia delle Entrate, la quale, con la risoluzione 340/E/2008 ha osservato che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, in base ad una «interpretazione sistematica» della disciplina vigente, può competere esclusivamente per i lavori eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Poiché gli immobili locati dalle imprese immobiliari non sarebbero tali (circolare 112/1999 e Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1367/1983), l'agevolazione non andrebbe quindi riconosciuta, non sussistendo il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile. Peraltro,

poco tempo prima, con la risoluzione 303/E/2008, l'Agenzia era giunta alla medesima conclusione in merito alle spese sostenute sugli «immobili merce».

Tesi molto criticate, in quanto né la norma istitutiva (legge 296/2006), né il successivo decreto attuativo (Dm 19 febbraio 2007) prevedono alcuna limitazione in tal senso. E proprio sul dato letterale delle disposizioni ha fatto leva la Commissione milanese per accogliere il ricorso, unitamente alla considerazione che le finalità dell'agevolazione non sarebbero compatibili con l'esclusione prevista dalle Entrate. Queste motivazioni si ritrovano anche nella norma di comportamento 184/2012 dell'Associazione dottori commercialisti, ove tra l'altro si segnala come una simile distinzione tra immobili utilizzati direttamente o locati non è presente con ri-

ne è sempre obbligata, a pena di nullità del recupero fiscale, a richiedere chiarimenti al contribuente: infatti prima di emettere l'accertamento, occorre rispettare il termine dilatorio di 60 giorni per consentirgli di replicare alle contestazioni;

● la potenzialità edificatoria non può presumersi solo in base a elementi soggettivi interni alla sfera dei contraenti, soprattutto quando la demolizione e ricostruzione del fabbricato sono successive all'atto notarile e comunque rimesse alla potestà discrezionale dell'acquirente.

L'articolo 37-bis del Dpr 600/73 è stato abrogato con effetto dal 2 settembre 2015. A prescindere dalla sua applicazione anche alle imposte indirette, si può ora facoltativamente richiedere l'interpolo antiabuso oppure probatorio per evitare la riqualificazione dell'operazione. Il contraddittorio preventivo continua a costituire un'opportunità offerta dallo Statuto del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Formule contrattuali. Costi, limiti di età o di giornate e tetti di spesa: i vincoli da tenere presenti quando si programma l'attività

Assunzioni «estive» a tre strade

Lavoro a chiamata, tempo determinato e voucher per far fronte a ferie e picchi stagionali

A CURA DI
Alessandro Rota Porta

Il periodo estivo porta con sé alcune esigenze contingenti che i datori di lavoro possono gestire attraverso i cosiddetti contratti flessibili: ad esempio, la fruizione delle ferie dei lavoratori "stabili" può far sorgere la necessità di inquadrare lavoratori in sostituzione di questi ultimi ovvero l'azienda potrebbe aver bisogno di maggior forza lavoro, soprattutto in quei comparti legati alla stagionalità.

Vediamo quindi quali sono le forme contrattuali utilizzabili in queste fattispecie con le regole attuali, fermo restando l'intervento annunciato dal Governo in materia di voucher.

Tempo determinato

Questo contratto è un valido strumento sia per coprire lavoratori assenti sia per fronteggiare punte di attività: peraltro, i rapporti a termine instaurati per ragioni sostitutive così come quelli stipulati per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, sono esentati dai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato. Il rovescio della medaglia risiede nei costi, poiché i rapporti a termine comportano il versamento di una contribuzione addizionale dovuta all'Inps nella misura del 1,40 per cento (a meno che non siano instaurati per motivi sostitutivi).

Le esigenze temporanee possono essere coperte dal contratto di somministrazione, nel rispetto degli eventuali limiti del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Contratto intermittente
Laddove l'entità della presta-

zione non sia predeterminabile e quindi richieda prestazioni non programmabili, di carattere saltuario e/o discontinuo, si può operare mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro con la tipologia del contratto intermittente oppure ricorrendo al sistema dei buoni lavoro.

Partendo dal primo istituto, occorre - in primo luogo - verificare se l'attività o il soggetto interessato rientrano nel campo di applicazione del contratto intermittente: vi sono, infatti, specifiche ipotesi soggettive e oggettive che definiscono l'ambito di utilizzo.

Le fattispecie secondo le quali è possibile instaurare contratti a chiamata, senza limitazioni circa l'attività di impiego, sono individuate in capo a due categorie di soggetti:

- i giovani di età inferiore a 24 anni, purché la prestazione si esaurisca entro il venticinquesimo anno di età (quindi, stipulando - di fatto - solo rapporti di lavoro a termine);
- i soggetti di età superiore a 55 anni, anche pensionati.

Rimangono poi le ipotesi oggettive, per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero ricomprese tra le attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923.

Un'volta verificata la corretta instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro «nell'arco di tre anni solari», con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Inoltre, vige l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle chiamate (si veda l'articolo a fianco).

Voucher

È ammesso l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio (che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato) per tutte quelle prestazioni caratterizzate da compensi fino a 7 mila euro complessivi ad anno civile in capo al singolo prestatore, che si riducono a 2.020 nei confronti di ciascun committente imprenditore o professionista.

È bene sapere che ogni "tagliando", del valore nominale di dieci euro, vale per un'ora di lavoro.

Il valore netto che potrà incassare il prestatore, al termine del periodo denunciato, corrisponde a 7,50 euro, senza dover effettuare alcun adempimento di carattere fiscale.

Il semplice acquisto dei voucher - con le diverse modalità previste (telematica, presso i tabaccai e così via) - non esonera il committente dalla denuncia preventiva di utilizzo: nella prassi attualmente in vigore, questa deve essere inoltrata all'Inps, secondo le modalità rinvenibili sul sito internet dell'istituto.

Ma l'annuncio decreto di riforma - attualmente ancora atteso al primo via libera del Consiglio dei ministri - istituirà nuovi obblighi di attivazione preventiva, corredati dalle relative sanzioni in caso di inadempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le norme e le circolari citate
www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Il confronto

A TERMINE

I VANTAGGI

I contratti a termine possono essere stipulati in modalità generale "acausale". Se il rapporto avviene in sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio, per ferie) oppure per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, questo resta escluso dai

limiti quantitativi legali del 20% (per i datori che occupano fino a 5 dipendenti il limite è di 1 contratto)

I LIMITI

Questi contratti comportano il versamento di una contribuzione addizionale all'Inps del 1,40 per cento (tranne sostituzioni)

A CHIAMATA

I VANTAGGI

- Nei contratti intermittenti la prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.
- Il contratto può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro; in caso di obbligo di risposta, il datore deve corrispondere l'indennità di disponibilità disciplinata dal Ccnl

ovvero, in via sostitutiva, fissata dal Dm del 10 marzo 2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.

- Il contratto a chiamata può essere stipulato sia a termine sia a tempo indeterminato.

I LIMITI

Al di fuori delle ipotesi oggettive, il contratto non può essere stipulato con soggetti tra i 24 e i 55 anni di età (per i soggetti con meno di 24 anni di età, in ogni caso

le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno)

Ipotesi oggettive:

- attività o periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, individuati dal Ccnl;
- determinati settori in base a quanto disposto dal Dm 23 ottobre 2004 (tabella approvato con Rd 2657/1923)

Il contratto a chiamata non si può utilizzare:

- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o a sospensioni/riduzione dell'attività con ricorso a integrazioni salariali (per lavoratori adibiti alle medesime mansioni);
- da parte di aziende non in regola con la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro
- sostituzione di lavoratori in sciopero

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Va fatta utilizzando il modulo informatico Uni-Intermittenti: tramite email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it; oppure online, attraverso il sito www.clicilavoro.gov.it o l'apposita App o con sms

VOUCHER

I VANTAGGI

I percettori di ammortizzatori possono svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3 mila euro per anno civile, senza che questo incida sul diritto e sulla misura del sostegno al reddito

I LIMITI

- Tetto di settemila euro in un anno civile, in capo al singolo prestatore
- Ogni lavoratore può incassare fino a 2.020 euro per ciascun committente, in un anno civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Professionisti. Per i giudici non va garantito il risultato ma occorre lavorare con correttezza

Ecco quando l'avvocato deve risarcire il cliente

Dalle prove-chiave dimenticate alla negligenza del domiciliatario

A CURA DI
Filippo Martini

La mancata indicazione di prove indispensabili per decidere la causa. Una scelta difensiva azzardata, fatta perché sollecitata dal cliente. La negligenza del collega domiciliatario. Sono diversi gli errori degli avvocati che, per i giudici, fanno scattare la responsabilità professionale e la condanna a risarcire i clienti. E la casistica è articolata perché rispecchia i vari profili dell'attività che gli avvocati si impegnano a svolgere per i clienti: dalla fase di prima disamina della questione, con l'indicazione degli elementi che caratterizzano il fatto giuridico, alla fase di vera e propria gestione delle difese più idonee a raggiungere lo scopo.

L'obbligazione che l'avvocato assume è sempre legata a un'attività intellettuale con la quale vengono messi a disposizione del cliente i mezzi tecnici (le conoscenze e la sua organizzazione) propri del professionista il quale, se non deve garantire un risultato sempre positivo, certamente deve però offrire un grado di professionalità e di diligenza propria di un operatore qualificato. È quanto affermano i giudici (come si legge nella rassegna di decisioni riportate in questa pagina) che si pronunciano sulla qualità dell'attività dell'avvocato chiamato in giudizio dal cliente non soddisfatto del suo operato.

Un particolare profilo di va-

lutazione della condotta dell'avvocato sta innanzitutto nella genesi del rapporto professionale: il cliente vuole sapere dal professionista se le istanze sono fondate sul piano giuridico e se vale la pena investire tempo e denaro (non solo i compensi del legale, ma anche le somme per il contributo unificato) nel giudizio.

L'avvocato ha l'obbligo di informare il cliente sulle difficoltà del giudizio che intende intraprendere, sui rischi di insuccesso e sui costi che si dovranno sostenere con una prognosi quanto più possibile vicina alla realtà. Né è sufficiente, per l'avvocato, sostenere che è stato il cliente a insistere per una certa azione con poche chance di successo, perché la strategia difensiva è

sempre un patrimonio del professionista che opera una scelta in prima persona (come ha affermato la Cassazione nella sentenza 10289/2015).

Attenzione, poi, alle prove: l'avvocato deve risarcire il cliente se non indica una prova indispensabile per la decisione del giudizio, a meno che non dimostri di non averlo potuto fare per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso concreto, potevano essergli ragionevolmente richieste (come ha spiegato la Cassazione nella sentenza 25963/2015).

Inoltre, all'avvocato è sempre richiesta una diligenza associata a un obbligo di correttezza, nel rapporto sia con il proprio assistito, sia con i terzi, sia con la controparte: quest'ultima non deve essere danneggiata intenzionalmente, anche se il legale difende gli interessi della parte rappresentata. Così, il Tribunale di Trieste ha condannato un avvocato a risarcire il danno a una parte (diversa dal suo cliente) che era stata intenzionalmente danneggiata con l'azione intrapresa (sentenza del 10 agosto 2015).

L'avvocato non è responsabile solo per la sua attività, ma anche per quella del domiciliatario. Per il Tribunale di Rimini (sentenza 240 del 15 febbraio 2016), se il domiciliatario non compare formalmente in udienza, il cliente può chiedere i danni al difensore.

Ma non tutti gli errori degli avvocati portano alla condanna a risarcire il danno ai clienti. In primo luogo, non sempre l'errore determina un danno: per esempio, la mancata adozione di un'istanza nell'interesse del cliente potrebbe non avere conseguenze se si dimostra che l'assistito avrebbe comunque perso

la causa. Infatti, l'avvocato non ha un'obbligazione di risultato, nel senso che non è tenuto a realizzare comunque l'esito positivo a favore della parte assistita quando non sussistono in fatto e in diritto i presupposti per questo risultato.

Un'altra ipotesi in cui l'avvocato può essere assolto, anche se ha commesso un errore, è quella in cui sia chiamato ad affrontare una questione di particolare difficoltà. Succede, ad esempio, quando il legale deve dare soluzione a un problema tecnico particolarmente complesso: in questo caso risponde solo per dolo o colpa grave e non per una condotta errata dovuta alla complessità del caso (come ha precisato la Cassazione nella sentenza 2954/2016).

Per coprire i danni causati ai clienti, la riforma contenuta nel Dpr 137/2012 ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale. Ma per gli avvocati la riforma forense (legge 247/2012) ha scritto un percorso ad hoc. Il ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze.

Al momento la bozza di decreto trasmessa dal ministero è in consultazione presso l'avvocatura. Al termine di questa fase (che si chiuderà entro fine mese) il Cnf formulerà il parere per permettere al ministero di emanare il decreto. Così, l'obbligo di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile diventerà pienamente operativo anche per gli avvocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze citate in questa pagina
www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

I doveri del legale secondo i giudici

 LA CONSULENZA	 LE INFORMAZIONI	 LE SCELTE DIFENSIVE	 I MEZZI DI PROVA
Fornire tutti i dati al cliente Se un avvocato accetta l'incarico di svolgere una consulenza circa l'esito di un'azione giudiziale, la sua prestazione non costituisce un'obbligazione di mezzi, ma di risultato, in quanto si obbliga a offrire tutti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni per permettere al cliente di adottare una consapevole decisione circa i vantaggi della causa. Il Tribunale di Parma (sentenza 402 del 16 marzo 2016) ha condannato il professionista, che aveva sbagliato a calcolare il credito del cliente per il trattamento previdenziale dovuto, inducendolo così a una transazione sui minori (ed errati) importi	Sconsigliare liti «impossibili» Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo «di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente» sulle difficoltà della causa, fino a «sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole». Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 6782 del 2 aprile 2015), che ha ritenuto responsabile il professionista per non essersi attivato, una volta esaurito il massimale di polizza da parte dell'assicuratore del danneggiante, nei confronti di quest'ultimo per recuperare le somme liquidate in favore dei propri clienti	Dire di no al cliente La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media. E questa violazione, se consiste nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievole al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. Così, la Cassazione (sentenza 10289 del 20 maggio 2015) ha affermato la responsabilità per la scelta, condivisa dal cliente, di chiamare in causa un terzo sebbene il diritto da tutelare fosse prescritto	Non trascurare le prove-chiave Il professionista è responsabile se non indica una prova indispensabile per la decisione, a meno che non dimostri di non averlo potuto fare per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste. Nel caso concreto, la Cassazione (sentenza 25963 del 23 dicembre 2015) ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato il professionista che non aveva prodotto l'estratto tavolare del fondo servente, da cui emergeva l'iscrizione della servitù, con conseguente accertamento del diritto di servitù in senso sfavorevole all'assistito
 I PREGIUDIZI AI TERZI	 IL DOMICILIATARIO	 IL NESSO CAUSALE	 I PROBLEMI TECNICI
Non danneggiare altri Sull'avvocato incombe, anche nello svolgimento dell'attività tipica cui è chiamato nell'interesse del proprio cliente, un obbligo generale di non causare pregiudizi arbitrari alle controparti o ai terzi in genere, non giustificati cioè dall'esercizio legittimo e corretto della funzione difensiva. Lo ha affermato il Tribunale di Trieste (sentenza del 10 agosto 2015), che ha condannato il professionista, il quale aveva incardinato un giudizio di accertamento di usucapione solo a favore di un soggetto, tacendo il fatto - di cui era a conoscenza - che fosse in corso un giudizio di divisione dell'eredità	Affidarsi a colleghi «precisi» L'avvocato è responsabile nei confronti del cliente ed è tenuto a risarcire i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e del domiciliatario. E infatti il dominus a rispondere dell'attività svolta dal collega di cui si avvale, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato dal cliente. Il Tribunale di Rimini (sentenza 240 del 15 febbraio 2016) ha quindi condannato il legale in conseguenza della negligenza del proprio domiciliatario, il quale, non comparso formalmente in udienza, aveva portato alla declaratoria di inammissibilità della causa di appello e alla condanna alle spese	Evitare errori determinanti La mancata o carente deduzione di un mezzo di prova (nel caso specifico, si trattava di un ordine di esibizione) non determina la responsabilità professionale dell'avvocato se non è provato che la regolare e tempestiva deduzione del mezzo istruttorio potesse incidere positivamente (secondo il criterio del "più probabile che non") sull'esito della controversia. Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 23209 del 13 novembre 2015, ha ribadito la necessità di prova del nesso causale tra l'inadempimento del professionista e l'esito della controversia	Tenere conto delle difficoltà La responsabilità del professionista, di regola, trova fondamento in una gamma di atteggiamenti che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. Un'eccezione è costituita dall'esecuzione di una prestazione professionale che richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in questo caso la responsabilità del professionista è limitata al caso di dolo o colpa grave. La Cassazione (sentenza 2954 del 16 febbraio 2016) ha escluso la responsabilità del legale, che aveva sbagliato a individuare il giudice competente, perché, vista la particolarità delle questioni, l'individuazione era particolarmente complessa

EDILIZIA E AMBIENTE

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

Opere di urbanizzazione. Regole diverse per i lavori a scomputo

Strade, reti e servizi: il Codice appalti riscrive le procedure

Realizzabili senza gara gli interventi extra-standard

PAGINA A CURA DI
Guido Inzaghi
Simone Pisani

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici interessa anche le operazioni immobiliari di sviluppo private. Il Codice (Dlgs 50/2016) regola infatti anche gli accordi tra i Comuni e costruttori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Il vecchio sistema

Il previgente sistema (Dlgs 163/2006) assoggettava a diverso regime la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, reti elettriche, idriche e fognarie) e secondaria (scuole, edifici religiosi, culturali e sociali, parchi), distinguendo anche i casi in cui l'ammontare delle opere fosse superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 5.225.000 euro per gli appalti di lavori).

In particolare, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire a scomputo oneri e con valore superiore alla soglia seguiva una procedura a evidenza pubblica, secondo l'ordinario percorso di gara – aperta o ristretta – previsto dal vecchio Codice. Mentre l'affidamento dei lavori inerenti alle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo e di valore inferiore alla soglia di rilevanza doveva seguire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei (articolo 122, comma 8, Dlgs 163/2006).

In virtù del comma 2-bis, articolo 16 del Dpr 380/2001 (introdotto dal Dl 201/2011 "Salva Italia"), le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria – sempreché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica – potevano invece essere realizzate a cura del titolare del permesso di costruire (ovvero da questi liberamente assegnate a terzi) senza applicare le norme del Dlgs 163/2006. Ma se l'opera di urbanizzazione primaria sotto

soglia non era funzionale all'intervento, si doveva applicare la procedura negoziata prevista all'articolo 122, comma 8.

Il nuovo sistema

Il Dlgs 50/2016 modifica parzialmente tale quadro, ma in modo significativo.

Per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra la soglia, resta ferma la piena applicabilità delle procedure a evidenza pubblica ordinariamente previste dal nuovo Codice. Così come, per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia ma funzionali agli interventi di trasformazione, continua ad applicarsi l'esclusione prevista dal comma 2-bis, articolo 16 del Dpr 380/2001.

Per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia e per quelle di urbanizzazione primaria sotto soglia e non funzionali all'intervento, invece, occorre ora far ricorso alla procedura ordinaria, con avviso o bando di gara (articolo 36, comma 3, Dlgs 50/2016).

Le opere non a scomputo

Altra novità rilevante, ma all'insegna della semplificazione, è introdotta rispetto al tema (molto dibattuto in dottri-

na e giurisprudenza) delle opere di urbanizzazione che non vanno a scomputo del contributo di costruzione. Vale a dire quelle opere, spesso previste dalle convenzioni urbanistiche, realizzate in più rispetto agli obblighi che da regolamento i Comuni attribuiscono ai costruttori.

A riguardo, è bene ricordare che il criterio per applicare le procedure a evidenza pubblica viene normalmente riconosciuto nel requisito dell'onerosità della prestazione. E in tale ottica, la normativa in materia di appalti non si dovrebbe applicare alle opere pubbliche non a scomputo (ossia a quelle con costi interamente a carico del privato).

In merito, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione 4/2008) aveva però precisato che il costo delle "opere extra", per quanto non scomputato dai contributi ordinari, rappresenterebbe comunque un corrispettivo riconosciuto al Comune a fronte dell'approvazione del progetto di sviluppo. Non essendo quindi opere realizzate dal costruttore in spirito di liberalità, avrebbero dovuto seguire le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti chiamate a realizzarle.

L'articolo 20 del Dlgs 50/2016 ricollega invece l'applicabilità delle regole pubblicistiche solo ai casi in cui il requisito dell'onerosità sussiste in via diretta e immediata. Il nuovo Codice, dunque, non si applica quando un'amministrazione stipula una convenzione con cui un soggetto si impegna a realizzare a sua cura e spese, cioè senza scomputarne il valore dai contributi dovuti al Comune, un'opera pubblica prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici. In questi casi, è tuttavia previsto che l'amministrazione svolga una funzione di controllo preventivo: prima della stipula, valuterà infatti il progetto di fattibilità delle opere e lo schema dei contratti di appalto. Spetterà inoltre alla convenzione disciplinare le conseguenze in caso di inadempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Opere di urbanizzazione**

Le opere di urbanizzazione consistono nell'insieme delle attrezzature di carattere pubblico necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all'uso da parte dei cittadini. Si distinguono in opere di urbanizzazione primaria (quali strade, spazi di sosta, fognature, rete idrica, rete per l'energia elettrica e il gas) e opere di urbanizzazione secondaria (asili e scuole, anche per l'istruzione superiore, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, edifici religiosi, culturali, sanitari o sportivi, cimiteri).

Entrata in vigore. Fuori dal Dlgs 50/2016 gli accordi aggiudicati prima del 20 aprile

La convenzione già stipulata segue la vecchia normativa

Il Codice degli appalti «entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» e «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

Così è scritto nel Dlgs 50/2016, che è stato pubblicato online sulla Gazzetta Ufficiale (n. 91) il 19 aprile scorso, ma dopo le 22. Tale circostanza – come ha spiegato l'Anac con nota del 3 maggio scorso – impone che, in base all'articolo 1 delle preleggi al Codice civile e all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, le disposizioni del decreto si applichino a bandi e avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

La stessa Autorità anticorruzione, pochi giorni dopo quella nota, ha però dovuto chiarire a quali ulteriori casi specifici – oltre quelli enunciati dalla norma – continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Con un comunicato del presidente Raffaele Cantone, l'11 maggio è stato dunque precisato che le norme del "vecchio" Dlgs 163/2006 valgono anche per gli «affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro

aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice» e per le «adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice».

Il chiarimento dell'Anac sembra fondarsi sulla necessità di garantire l'affidamento generato dalle convenzioni stipulate con l'amministrazione, che prevedano l'applicazione di determinate procedure, nonché sulla necessità di salvaguardare le attività già avviate ai fini delle pro-

PRECISAZIONI

Sono state chiarite dall'Anac le circostanze specifiche (oltre quelle previste) in cui continuano a valere le disposizioni previgenti

cedure stesse: ciò anche in conformità ai principi di efficacia ed efficienza della Pa enunciati all'articolo 97 della Costituzione.



Ma il chiarimento può avere notevole incidenza sulle opere di urbanizzazione a scomputo previste nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, per le quali è mutato il regime di scelta dell'appaltatore (si vedano l'articolo e lo schema in pagina). Il richiamo alle «conven-

zioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice» sembra infatti riferibile anche a tale specifica tipologia di accordi: in particolare, a tutti i casi in cui la convenzione urbanistica disciplini le modalità per la selezione dell'impresa o comunque contenga previsioni tali da generare un affidamento sul soggetto attuatore.

Al contrario, alle convenzioni urbanistiche che non dispongono sulle procedure per realizzare le opere di urbanizzazione, e per le quali non siano comunque stati pubblicati i relativi bandi o avvisi, dovrebbe applicarsi il regime del nuovo Codice, con conseguenze di forte apertura (si pensi alle opere extra-oneri ora tendenzialmente liberalizzate) o di appesantimento procedurale (come nel caso delle opere secondarie sotto soglia ora soggette alle procedure a evidenza pubblica ordinaria).

Ad ogni modo, il tema potrà essere ulteriormente declinato grazie alle linee guida che l'Anac è impegnata ad adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, per offrire indicazioni interpretative e attuative agli operatori del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Iter a confronto****ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Dichiarazione dei redditi UNICO 2016

8. giugno 2016

ore 9⁰⁰-13³⁰
Auditorium San Fedele
Via Hoepli, 3/b
Milano

convegno

IntervengonoMassimiliano Sironi
Presidente Commissione Diritto
Tributario Nazionale ODEC MilanMaurizio Dieghi
Direttore Relazioni Esterne
Ordini Professionali ed EntiGian Paolo Ranocchi
Il Sole 24 OreGianluca Dan
Il Sole 24 OreAlfredo Candigliota
Commissione Diritto Tributario
nazionale ODEC MilanoGiancarlo Modolo
Commissione Diritto Tributario
nazionale ODEC Milano**Coordinatore dei lavori:**
Alfredo Candigliota
Commissione Diritto Tributario
Nazionale ODEC MilanoProgramma e informazioni
dettagliate: www.odcec.mi.it

GRUPPO 24 ORE

DATEV
KOINOS**Valori rilevanti.** Confermata la prassi del Dlgs 163/2006

Per importi elevati si applica ancora l'iter ordinario

Il quadro dei procedimenti previsti per realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo è stato parzialmente rivisto.

Pur continuando a differenziare, a livello nominale, tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di valore superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il Dlgs 50/2016 mantiene solo alcune delle distinzioni del precedente assetto normativo (Dlgs 163/2006).

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra la soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del soggetto a cui affidare i lavori è rinviata dal nuovo Codice – così come dal previgente – alle ordinarie procedure di gara, aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o un avviso (si veda l'articolo a lato).

In caso di procedura aperta, qualsiasi operatore economico interessato potrà dunque presentare un'offerta in risposta all'avviso di gara. Mentre nelle procedure ristrette si dovrà presentare una specifica «domanda di partecipazione», e solo gli operatori economici espressamente invitati – dopo l'opportuna valutazione – potranno presentare un'offerta.

Diversamente da quanto previsto in passato, per effetto dell'articolo 36, comma 3, del Dlgs 50/2016, le procedure ordinarie sono oggi applicabili anche per l'affidamento di lavori per le opere di urbanizzazione primaria, non funzionali all'intervento, e secondaria a scomputo, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Nel quadro complessivo relativo alla realizzazione

delle opere di urbanizzazione permangono, in ogni caso, un'eccezione.

Il nuovo Codice appalti fa infatti salvo quanto previsto dal comma 2-bis, articolo 16, del Dpr 380/2001 secondo cui, nell'ambito degli strumenti attuativi, nonché degli interventi in attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia – se funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio – è a cari-

AFFIDAMENTI

Se i costi di realizzazione risultano superiori alla soglia comunitaria si rinvia al normale percorso a evidenza pubblica

co del titolare del permesso di costruire, e non si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici.

Intali fattispecie, la realizzazione delle opere potrà dunque avvenire prescindendo dalle regole per la selezione a evidenza pubblica dell'appaltatore previste dal nuovo Codice. Come rilevato dall'Autorità nazionale anticorruzione (nella deliberazione 46 del 3 maggio 2012), con la norma in esame «il legislatore ha di fatto estromesso detta tipologia di lavori dalla categoria delle opere pubbliche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATINorme e disposizioni Anac
www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com**INTERVENTO**

Rate del mutuo non pagate, l'alternativa del leasing

di Raffaele Lungarella

Il leasing immobiliare residenziale disciplinato dalla legge di Stabilità per il 2016 è uno strumento giuridico dalle possibilità ancora in parte inesplorate. In particolare, potrebbe costituire un'alternativa al pignoramento, e alla successiva vendita delle case di quelle famiglie che non riescono più a pagare le rate dei mutui.

Il riferimento è alle norme introdotte con il Dlgs 72/2016, che ha recepito la direttiva 2014/17/Ue. Quando il debito residuo è piccolo, la vendita dell'immobile rischia di provocare uno squilibrio nel rapporto costi-benefici. Da un lato la banca recupera il credito concesso, ma dall'altro il mutuatario moroso – anche se gli viene restituita la differenza tra il prezzo di vendita e il debito – perde la casa e subisce tutta una serie di danni indiretti (sociali, psicologici e reputazionali). Danni che in certi casi potrebbero essere evitati senza eccessive complicazioni.

Per adattare lo schema contrattuale del leasing al caso dei proprietari morosi occorrerebbe modificare la normativa della legge di Stabilità (legge 208/2015, articolo 1, commi 76-84), lasciando alla banca creditrice la facoltà di rilevare solo una quota della proprietà, commisurata all'ammontare del debito residuo, concedendola contestualmente in leasing allo stesso nucleo familiare che abita già l'immobile (e che continuerebbe a rimanere proprietario delle altre quote).

Quando l'ammontare del debito è contenuto, i canoni del leasing sarebbero facilmente più bassi delle rate del mutuo, perché si spalmerrebbe l'importo su una durata più lunga. Inoltre, il debitore con un reddito inferiore a 55mila euro all'anno avrebbe la detrazione del 19% sui canoni e sul prezzo di riscatto finale; detrazione che resta costante per tutto il contratto, al contrario del 19% sul mutuo, che invece decresce insieme agli interessi lungo il piano d'ammortamento. Infine, concentrando una parte considerevole del debito nella rata finale di riscatto, si potrebbero abbassare ulteriormente i canoni e dare tempo al debitore di rimetterli economicamente in sesto.

Ad esempio, un debito di 30mila euro potrebbe essere pagato per metà con la rata finale di riscatto e per l'altra metà con un canone annuo lordo di leasing inferiore a 1.850 euro per 10 anni, pari a circa 120 euro al mese al netto dello sconto fiscale. Per un debito di 40mila euro questo canone mensile resterebbe comunque al di sotto di 150 euro. Il canone non cambierebbe in modo significativo se si riducesse a un terzo del debito l'importo della rata di riscatto e si allungasse il contratto di leasing a 15 anni. I canoni potrebbero essere addirittura inferiori, poiché sono stati calcolati applicando un tasso d'interesse del 4%, un punto percentuale superiore a quelli ora correnti.

È evidente che questa soluzione non sarebbe adattabile ai debiti molto grandi o ai debitori che non hanno più alcuna capacità reddituale o di pagamento. In alcune situazioni, però, sarebbe interessante offrire alla banca e al debitore – entrambi liberi nella propria autonomia negoziale – una via alternativa alla vendita di tutto l'immobile.

L'operazione avrebbe un costo per l'Erario, perché andrebbe stimato il gettito mancato in seguito alle detrazioni, ma la spesa potrebbe essere giustificata dall'interesse pubblico a prevenire che alcune famiglie vadano a ingrossare le liste di attesa per l'assegnazione di una casa popolare, o a chiedere un sussidio pubblico per pagare l'affitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTONOMIE LOCALI

Le massime



APPALTI

No al divieto tardivo a contrattare

È illegittimo il provvedimento dei ministeri delle Infrastrutture e del Lavoro, che ha vietato a una società di contrattare con la Pubblica amministrazione, se questo provvedimento è stato adottato tre anni dopo l'accertamento della violazione. (Tar Lazio - Roma, sezione I, 24 maggio 2016, n. 6066)

■ La sentenza ha motivato che il provvedimento «si pone in insanabile contrasto con le elementari esigenze di proporzionalità, di ragionevole durata del procedimento e di tutela dell'affidamento».

EDILIZIA

Dia annullabile con motivazioni

È illegittimo l'annullamento in autotutela di una Dia relativa alla recinzione di un immobile adibito a parcheggio, se non sono evidenziate le specifiche motivazioni di pubblico interesse. (Tar Abruzzo - L'Aquila, sezione I, 12 maggio 2016, n. 287)

■ La sentenza ha affermato che l'amministrazione poteva intervenire in autotutela anche dopo il termine di cui all'articolo 23, comma 6, del Dpr 380/2001, ma ha rilevato che nel caso di specie dovevano essere esplicitate le ragioni di interesse pubblico in sostegno dell'annullamento.

AMBIENTE

Niente telecamera sul monumento

È legittimo il diniego della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici all'installazione di sei telecamere di sicurezza su immobili sottoposti a vincolo per i monumenti. (Tar Abruzzo - Pescara, sezione I, 20 maggio 2016, n. 189)

■ La sentenza ha motivato che anche se l'intervento è «privo di rilevanza edilizia, di modesta portata e rimovibile», esso «incide sull'aspetto esteriore dell'immobile ed è in grado di ledere i valori che sono protetti dal vincolo».

A CURA DI
Vittorio Italia

www.quotidianoentilocali.ilssole24ore.com
La rubrica integrale e i testi delle sentenze

Personale. Ultima fase per la ricollocazione dei dipendenti

Esuberi provinciali, entro dieci giorni le nuove assegnazioni

I Comuni attendono lo sblocco delle assunzioni

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

■ I dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta e della Croce Rossa stanno preparando le valigie: entro il 17 giugno sapranno quale è il loro destino e il 17 luglio è il termine entro il quale dovranno presentarsi al nuovo datore di lavoro.

Queste scadenze sono determinate partendo dagli ultimi due comunicati, entrambi datati 15 aprile, pubblicati sul portale «mobilità.gov» dalla Funzione pubblica: nel primo, il Dipartimento avvertiva che era stata aggiornata la domanda e l'offerta di mobilità con gli ultimi dati provenienti dalle amministrazioni interessate; con il secondo veniva consentito ai dipendenti in esubero di esprimere le loro preferenze di assegnazione.

Per quest'ultima fase era inoltre determinato il termine di scadenza: le ore 24 del 18 maggio 2016. Le tappe successive, con relativi termini, sono individuate invece dall'articolo 9 del Dm del 14 settembre 2015. Conclusa la fase in cui vengono manifestati i desiderata, la Funzione pubblica ha 30 giorni di tempo per procedere all'assegnazione dei lavoratori in eccedenza, e questi ultimi hanno a disposizione ulteriori 30 giorni per prendere servizio nell'amministrazione di destinazione. Di conseguenza, prima di partire per le vacanze, tutti dovrebbero essere al loro nuovo posto di combattimento, nella speranza che non si debba ricorrere a un'ennesima proroga per intoppi imprevisti: la fase più delicata, infatti, è quella che è in corso di realizzazione proprio in queste settimane, vale a dire l'incrocio fra domanda di mobilità, offerta di mobilità e preferenze espresse dai dipendenti. E su questo processo non ci sono esperienze pregresse.

Quindi, dal 18 luglio si dovrebbero ripristinare le «ordinarie» facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente»,

per dirla alla maniera della legge di stabilità di quest'anno. Ma la cosa non è così automatica. È pur vero che il primo periodo del comma 234 della legge 208/2015 stabilisce il via libera alle assunzioni di personale per le amministrazioni locali nel momento in cui nell'ambito regionale tutto il personale interessato al processo di mobilità è stato collocato.

Ma il secondo periodo dello stesso comma impone agli enti di attendere l'imprimatur del-

la Funzione pubblica, la quale attesterà la conclusione della procedura nella regione di appartenenza. Solo da questo momento le assunzioni saranno libere. In verità, il Dipartimento avrebbe potuto emettere questo comunicato anche prima del termine per la ricollocazione di tutto il personale, limitatamente ai casi nei quali era stato deliberato il completo riassorbimento da parte della regione: come accaduto, per fare due esempi, in Emilia Romagna e in Veneto. Ma questo non è avvenuto, se si eccettua il personale della polizia locale, limitatamente ad alcune regioni: oltre alle due appena citate, le assunzioni dei vigili urbani sono state «liberate» in Basilicata, le Marche, il Lazio e il Piemonte.

Ma a che cosa è dovuto il mancato sblocco? Ufficiosamente, si dice che era necessario attendere la ricollocazione di tutti i dipendenti in esubero, per poter sfruttare anche ambiti sovraccaricati se necessario. Ma i più maligni suggeriscono che il vero motivo sia da rinvenire nel risparmio di spesa a livello aggregato. Il ritardo della pubblicazione del comunicato si sostanzia, infatti, in un blocco delle assunzioni.

Gli effetti, però, stanno diventando ormai insostenibili. A distanza di un anno e mezzo dall'emanazione della legge 190/2014, le amministrazioni, soprattutto di piccole dimensioni, si trovano in estrema difficoltà nel garantire anche i soli servizi minimi. Il pensionamento del responsabile dell'ufficio tecnico o di quello dell'ufficio finanziario manda in ginocchio l'intera struttura. L'unica soluzione è il ricorso alla sostituzione da parte del segretario comunale, il quale è spesso in convenzione con altre due o tre amministrazioni. Non a caso da più parti vengono richieste pressanti al Governo affinché sblocchi in tempi rapidi l'empanse che si è venuta a creare.

Corte conti. Danno erariale per l'indennità a chi lavora di mattina

Integrativi, niente sanatoria sulle applicazioni «errate»

Luciano Cimbolini

■ Se la turnazione dei vigili è irregolare, scatta il danno all'erario e non interviene la sanatoria prevista dall'articolo 4, comma 3 del Dl 16/2014.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Marche, con la sentenza 25/16, lo ha affermato in modo molto chiaro.

Il fatto contestato riguarda l'erogazione dell'indennità di turno in favore di un vigile urbano a fronte di una prestazione lavorativa che in realtà non risultava articolata effettivamente su turni, essendo stato il servizio svolto quasi sempre di mattina. Dalle programmazioni settimanali risulta, infatti, la prevalenza di settimane in cui il dipendente ha svolto la prestazione lavorativa per un solo pomeriggio su sei giorni di lavoro; in numero inferiore risultano le settimane ove la programmazione ha previsto due pomeriggi, mentre per qualche settimana la prestazione è stata programmata nella sola fascia oraria antimeridiana.

L'articolo 22, comma 2 del contratto nazionale del 14 settembre 2000 prevede che «le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvincente dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente». Per l'Aran (orientamento applicativo Ral 748/2011), le Pa possono riconoscere l'indennità, a patto che, per ciascuno dei turni antimeridiano, pomeridiano ed eventualmente notturno, stabiliti dall'articolazione dell'ente («distribuzione avvincente»), il dipendente ne abbia prestato un numero in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano («distribuzione equilibrata»); questo salvo una differenza di una o due unità (oscillazione del 10%).

La Corte ha accolto la tesi della Procura, eccetto che per un con-

venuto, ritenuto non responsabile per l'irrelevanza del suo apporto decisionale, condannando, per le rispettive condotte alla base del danno, il comandante e il vicecomandante, che per inciso era anche il percettore del compenso indebito.

Importanti sono le motivazioni. Per la Corte, lo svolgimento, da parte di un vigile urbano, di un servizio articolato in turni non distribuiti in modo equilibrato fra mattina, pomeriggio ed eventualmente notte, non dà diritto all'indennità prevista dall'articolo 22 del contratto nazionale del 14 settembre 2000. In altre parole, se si lavora prevalentemente solo di mattina o di pomeriggio, non

si può percepire l'indennità di turno, che invece spetta solo se la prestazione è distribuita in modo equilibrato fra le diverse fasce orarie. In caso contrario, il compenso accessorio è illegittimo e fonte di danno all'erario.

Ancor più importante, però, è la risposta alla questione pregiudiziale relativa alla portata dell'articolo 4, comma del Dl 16/2014, in cui è prevista la non applicazione dell'articolo 40, comma 3-quinquies, quinto periodo del Dlgs 105/2001 (nullità delle clausole dei contratti collettivi integrativi in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme deleghe), agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottata prima dei termini di attuazione della riforma Brunetta, a patto che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, se adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Per la Corte, l'articolo 4, comma 3 non si applica al caso di specie, poiché la «sanatoria» si riferisce solo all'ipotesi in cui la contrattazione integrativa non abbia rispettato i vincoli derivanti dalla legge e dai contratti nazionali. Al contrario, nel giudizio, non viene contestata l'illegittimità della contrattazione integrativa rispetto ai vincoli anche finanziari ad essa imposti, ma viene valutata una condotta specifica dei convenuti (erogazione/percezione dell'indennità di turno in assenza di turni pomeridiani - notturni) con cui si è violato e non si è dato adempimento al contratto integrativo in vigore nel Comune, conforme, sul punto, all'articolo 22 del contratto nazionale del 14 settembre 2000. In altre parole, la «sanatoria» scatta solo se gli atti di costituzione dei fondi o le clausole contrattuali non rispettano la disciplina di livello nazionale. È precluso ogni suo effetto, invece, nei casi di applicazione «sbagliata» di decentrati in regola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fondi decentrati

● Il fondo per le risorse decentrate contiene i soldi per il pagamento delle voci previste dal contratto integrativo. È articolato in una quota fissa, relativa alle prestazioni a carattere ripetitivo, e in una quota variabile, che dovrebbe essere finalizzata agli incentivi legati alla produttività oltre che ad altri interventi di carattere non ordinario. L'articolo 4 del decreto legge 16/2014 ha introdotto una «sanatoria» per evitare i recuperi individuali a carico dei dipendenti interessati da erogazioni illegittime, ma sul meccanismo e sull'ambito di applicazione dell'intervento rimangono molti aspetti controversi

Armonizzazione. Obbligatorio il fondo finale non negativo

L'equilibrio di gestione guarda anche alla cassa

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

■ A distanza di venti anni dalla sua soppressione, il nuovo ordinamento contabile reintroduce, assegnandole un ruolo prioritario, la gestione di cassa, il cui equilibrio concorre al raggiungimento del pareggio finanziario complessivo.

In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve infatti garantire l'equilibrio di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e un fondo di cassa finale non negativo nel primo esercizio del triennio di riferimento.

Poiché le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, occorre programmare attentamente i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un certo grado di inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si riscosce negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della sezione Autonome della Corte dei conti).

Per assicurare costantemente le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle obbligazioni scadute, nella missione 0 «Fondi accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», gli enti locali sono tenuti a iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è effettuato con deliberazioni

dell'organo esecutivo (articolo 166 comma 2-quater del Tuel). Si potrà attingere al fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino insufficienti.

Spetta sempre alla giunta l'approvazione delle variazioni dei valori di cassa del bilancio di previsione, che possono essere effettuate entro il 31 dicembre di ogni esercizio (quindi oltre il termine ordinario per le varia-

LA GARANZIA

La riforma impone di accantonare una riserva non inferiore al 2 per mille del valore complessivo delle spese finali

zioni di bilancio rappresentate dal 30 novembre).

In alcuni casi, definiti dall'ordinamento, la competenza a variare le previsioni di cassa è assegnata al dirigente. In base all'articolo 175 comma 5-quater del Tuel, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono infatti effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Queste variazioni sono comunicate trimestralmente alla giunta. Con determina dirigenziale possono poi essere

approvate le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies.

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consultivo dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio bilancio finanziario complessivo.

Tutte le variazioni al bilancio di previsione (comprese quelle di cassa), sono trasmesse al tesoriere tramite il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, del Dlgs 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.

Il controllo della cassa non può prescindere da una corretta gestione dei vincoli di tesoreria. Costituiscono somme vincolate presso il tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere applicato al bilancio nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di equilibrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

Davide
Di Russo

La riforma «dimentica» tre gruppi di partecipate

Il Testo unico in arrivo sulle partecipate autorizza un cauto ottimismo sull'idoneità della nuova normativa a semplificare e definire una disciplina comune per le società caratterizzate da una partecipazione (anche indiretta) al capitale da parte delle Pa. Ciò dipenderà, in massima parte, dall'effettiva capacità dell'apparato definitorio di investire la pluralità di organismi per i quali si giustifica la soggezione a una disciplina speciale tanto più penetrante quanto più intensa sia l'influenza pubblica. Proprio in quest'ottica, però l'articolo andrebbe lievemente calibrato. Il Testo unico ruota intorno alla definizione di «società a partecipazione pubblica» che comprende (articolo 2, comma 1, lettere e e q) le partecipate dirette, le società a controllo pubblico e le partecipate da altro organismo soggetto a controllo pubblico. Le prime sono società (Spa o Srl) partecipate direttamente dalle Pa indicate dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001, i loro consorzi o associazioni, enti economici e autorità portuali (articolo 2, lettera a). Le seconde sono Spa o Srl in cui queste amministrazioni esercitano poteri di controllo (lettere m e b) in base all'articolo 2359 del Codice civile. Rileva anche il «controllo congiunto» che ricorre quando «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». Le terze sono le Spa o Srl partecipate o da una società in controllo pubblico o - vista la definizione di «partecipazione indiretta» all'articolo 2, lettera g) - da altro organismo comunque soggetto a controllo di una Pa (quindi anche non societario). Di qui, alcune ricadute forse non previste dal legislatore. Anzitutto, i vincoli su amministratori (articolo 11) e personale (articolo 19), riferiti solo alle società in controllo pubblico, non risultano applicabili a società totalmente partecipate da più amministrazioni se queste, prive dei numeri per esercitare il controllo individualmente, non si coordinano per una gestione congiunta o si coordinano in forza di un patto parasociale di mera maggioranza (la norma richiede un «consenso unanime»). Inoltre, l'intera riforma non si applica alle partecipate (anche se controllate) da una società a partecipazione pubblica, se questa non è in controllo pubblico (il che può accadere anche in caso di capitale interamente detenuto da una pluralità di amministrazioni): resta fuori dalla definizione di «società a partecipazione pubblica» quella il cui capitale sia posseduto per il 49% (senza che a questa percentuale siano collegabili poteri di controllo) da società il cui capitale sia totalmente pubblico perché detenuto da più Pa e queste, individualmente o congiuntamente, non ne abbiano il controllo. Sarebbe quindi opportuno estendere a queste fattispecie (società a totale partecipazione pubblica non a controllo pubblico; società significativamente partecipate o addirittura controllate da società a totale partecipazione pubblica non a controllo pubblico) la disciplina prevista per le società a controllo pubblico o quella la meno penetrante dettata per le partecipate pubbliche non in controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassa depositi e prestiti spa

FINANZIAMENTI PUBBLICI

AVVISO

CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 03/06/2016 alle ore 11:59 del giorno 10/06/2016

COMUNI E PROVINCE

Prestito Ordinario							Prestito Flessibile						
Inizio ammortamento							Inizio ammortamento						
01/07/16							01/01/18						
01/01/17							01/01/19						
01/01/18							01/01/20						
Amm.to	Tasso	Tasso	Tasso	Tasso	Tasso	Tasso	Amm.to	Tasso	Tasso	Tasso	Tasso	Tasso	Tasso
(anni)	variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso	(anni)	variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso
Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su	Spread su
Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor	Euribor
15	1,300	1,840	1,330	1,890	1,380	1,990	10	1,160	1,250	1,250	1,250	1,400	
20	1,490	2,230	1,500	2,270	1,540	2,340	15	1,400	1,400	1,400	1,400	1,550	
25	1,620	2,500	1,640	2,530	1,670	2,580	20	1,550	1,550	1,550	1,550	1,740	
29	1,710	2,660	1,720	2,680	N/D	N/D	24	1,700	1,730	1,760	1,790	1,820	

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante							Prestito a Erogazione Multipla						
Spread unico per Tasso variabile e fisso							Scadenza Periodo di utilizzo						
Prima data di pagamento 30/06/16							2017						
Prima data di pagamento 31/12/16							Spread unico (%) per Tasso variabile e fisso						
Numero	Scadenza	Spread	Scadenza	Spread	Scadenza	Spread	Numero	Scadenza	Spread	Scadenza	Spread	Scadenza	Spread
rate	contratto	unico (%)	contratto	unico (%)	contratto	unico (%)	max rate	rate	rate	rate	rate	rate	rate
20	31/12/25	N/D	30/06/26	1,010			20	1,250	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
30	31/12/30	N/D	30/06/31	1,280			30	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
40	31/12/35	N/D	30/06/36	1,450			40	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
50	31/12/40	N/D	30/06/41	1,580			50	1,830	2,000	N/D	N/D	N/D	N/D
60	31/12/45	N/D	30/06/46	N/D			60	1,920	2,000	N/D	N/D	N/D	N/D

AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA' E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Mutui Fondiari
senza Preammortamento
a Erogazione Unica

Prestiti Chirografari
con Piano di Erogazione non Predefinito

(quadro cauzionale senza fidejussione dell'ente territoriale di riferimento)

Prima data di pagamento 31/12/16					Tasso variabile					Tasso fisso				
Prima data di pagamento 31/12/16					Inizio ammortamento					Inizio ammortamento				
01/07/16					01/01/17					01/01/18				
01/01/18					01/01/19					01/01/20				
01/01/19					01/01/21					01/01/22				
Amm.to	Spread	Scadenza	Spread	Scadenza	Amm.to	Spread	Scadenza	Spread	Scadenza	Amm.to	Spread	Scadenza	Spread	Scadenza
(anni)	(%)	contratto	(%)	contratto	(anni)	(%)	contratto	(%)	contratto	(anni)	(%)	contratto	(%)	contratto
10	0,560	30/06/21	0,560	30/06/21	5	0,750	0,660	N/D	N/D	0,660	0,750	N/D	N/D	N/D
20	1,060	30/06/26	1,060	30/06/26	10	1,250	1,200	N/D	N/D	1,200	1,250	N/D	N/D	N/D
30	1,360	30/06/31	1,360	30/06/31	15	1,400	N/D	N/D	N/D	1,400	N/D	N/D	N/D	N/D
40	1,550	30/06/36	1,550	30/06/36	20	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
50	1,690	30/06/41	1,690	30/06/41										
60	1,810	30/06/46	1,810	30/06/46										

Cassa depositi e prestiti
società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma

Capitale sociale
€ 3.500.000.000,00 i.v.
• Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767
• C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584
• Partita IVA

F2A.
DALLA GESTIONE DEL PAYROLL ALLA CONTABILITÀ.
LA TUA AZIENDA NELLE MANI DI UN GRANDE ESPERTO.



SCEGLI LA FORMULA GIUSTA PER FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA: I MIGLIORI ESPERTI SUL MERCATO, UN UNICO PARTNER CHE CONOSCE TUTTE LE TUE ESIGENZE.

Sappiamo che solo un'azienda efficiente da un punto di vista dei servizi è un'azienda in grado di dedicarsi alla ricerca, allo sviluppo del brand e alla crescita del proprio business. Per questo, da oltre 50 anni, mettiamo in campo la nostra esperienza per dare alla vostra Direzione Risorse Umane e alla vostra Direzione Finanziaria un unico interlocutore e una rete di servizi integrati per la gestione in outsourcing del payroll, dell'amministrazione del personale e della contabilità. Qualunque siano le vostre esigenze, abbiamo la soluzione. In Italia e all'estero.

F 2 A
FIS ANTEX
THE RIGHT FORMULA FOR YOUR BUSINESS

www.f2a.biz